

PROT. N. (PTC/04/47915)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- gli articoli 117 e 118 della Costituzione;
- la legge 24 febbraio 1992, n.225, recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile";
- la legge 15 marzo 1997, n.59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 30 marzo 1998, n.112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n 59" e, in particolare, il Capo VIII del Titolo III (art. 107-109);
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59";
- il decreto-legge 7 settembre 2001, n.343, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.401;
- il decreto-legge 4 novembre 2002, n.245, recante "Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n.286,
- la legge regionale 19 aprile 1995, n.45, recante "Disciplina delle attività e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione civile";

Premesso che:

- l'articolo 117, III comma, della Costituzione qualifica la protezione civile tra le materie di legislazione concorrente per le quali spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali che resta riservata alla legislazione dello Stato;
- il successivo VI comma del medesimo articolo, trattando della potestà regolamentare, stabilisce che essa compete allo Stato solo per le materie di propria legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni, mentre spetta direttamente alle Regioni in ogni altra materia;

- l'articolo 118, I comma, della Costituzione attribuisce le funzioni amministrative ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città, metropolitane, Regioni e Stato, sulla base di principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;
- in materia di protezione civile il quadro normativo di riferimento è attualmente definito dal combinato disposto della legge n.225/1992, come modificata dalla legge n.401/2002, nonché dal decreto legislativo n.112/1998;
- tale quadro normativo di riferimento trovava, antecedentemente all'intervento legislativo del settembre 2001, un ulteriore elemento fondamentale nella apposita sezione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, che aveva provveduto al riordino dell'organizzazione del governo e delle diverse strutture statali, dedicando un apposito Capo all'istituzione dell'Agenzia di protezione civile ed al riassetto complessivo del settore, disponendo, con l'art. 87 l'abrogazione esplicita di alcune disposizioni della legge n.225/1992;
- in seguito, la citata legge n.401/2001, ha abrogato l'intero Capo del d.Lgs. n.300/1999 relativo all'Agenzia di protezione civile e, quindi, anche l'art. 87, comportando la riviviscenza dell'intera originaria versione della legge n.225/1992, compatibilmente con la clausola di abrogazione innominata contenuta nell'art. 6 del provvedimento che, testualmente, recita: "Sono abrogate le disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n.225, incompatibili con il presente decreto";
- in particolare la legge n.401/2001, pur cancellando le abrogazioni disposte dal d.Lgs. n.300/1999, ha ripristinato la legge n.225/1992 facendo salve le integrazioni di sistema apportate dal d.Lgs. n.112/1998, ai sensi dell'art 5, commi 1 e 6, con particolare riferimento alle attribuzioni di responsabilità stabilite dagli articoli 107 e 108 del d.Lgs. in parola;
- la legge n.401/2001 ha definito, peraltro, un nuovo assetto ordinamentale della materia, solo in parte ripercorrendo la strada già segnata dalla legge n.225/1992;
- alla luce di questo complesso susseguirsi di disposizioni legislative il quadro delle responsabilità dei diversi soggetti istituzionali con riferimento a specifiche funzioni richiede una ricostruzione articolata;
- in questo percorso si colloca la Circolare del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2002, n.35114, recante "Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.236 (serie generale) dell'8 ottobre 2002, emanata nell'ambito di quanto disposto dall'art. 5, comma 5 della legge n.401/2001, che ha opportunamente sottolineato che "in sede di interpretazione di una norma giuridica rimasta immutata nel tempo, malgrado sia variato il quadro normativo di riferimento, se ne deve ricercare il significato il più possibile coerente con le disposizioni risultanti dal complesso normativo globale in cui la norma da interpretare si trova collocata, facendo, a tal fine, ricorso alla cosiddetta interpretazione "evolutiva";

Dato atto altresì che, con particolare riguardo alla tematica della pianificazione di emergenza:

- la legge n.225/1992, nel testo originario, attribuiva al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri la responsabilità della predisposizione dei piani di emergenza di rilievo nazionale (art.4) mentre rinviava alla responsabilità dei Prefetti la predisposizione dei piani di emergenza di livello locale (art.14, 1° comma), non attribuendo né alle Regioni, né agli enti locali specifiche responsabilità in materia di pianificazione d'emergenza;
- il d.Lgs n.112/1998, innovando profondamente tale quadro di responsabilità ha successivamente:
 - introdotto il piano comunale ed intercomunale (art.108, comma 1, lettera c), punto 3);
 - ripartito la responsabilità di pianificazione in sede locale tra gli organismi di rappresentanza democratica (Regioni ed enti locali);
 - distinto i piani per eventi di tipo "c" e per quelli di tipo "b";
 - per quanto riguarda gli eventi di tipo "c" o, comunque, le emergenze di rilievo nazionale, l'art. 107, comma 1, lettera f), punto 2), ha attribuito allo Stato (senza distinzione tra livello centrale e periferico, né limitazioni di carattere territoriale) la responsabilità della pianificazione d'emergenza e del coordinamento unitario degli interventi di soccorso, specificando, comunque, che essi devono essere realizzati rispettivamente con l'intesa e con il concorso delle regioni e degli enti locali interessati;
 - per quanto riguarda gli eventi di tipo "b" o, comunque, le emergenze di dimensione regionale, ha invece conferito:
 - alle regioni la responsabilità:
 - o di dettare indirizzi per l'elaborazione dei piani provinciali di emergenza per gli eventi di tipo "b" (art. 108, comma 1, lettera a), punto 3);
 - o di attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinato dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di tipo "b", anche avvalendosi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (art. 108, comma 1, lettera a), punto 2);
 - alle province la responsabilità di predisporre i piani provinciali di emergenza (art. 108, comma 1, lettera b), punto 2);
 - ai comuni la responsabilità di predisporre i piani comunali e/o intercomunali di emergenza (art. 108, comma 1, lettera c), punto 3);

Considerato, altresì:

- che il citato art.5, commi 1 e 6 della legge n.401/2001 fa esplicitamente salvo il riparto delle attribuzioni previsto dal d.Lgs. n.112/1998, fornendo, pertanto, una inequivoca indicazione in ordine ad ogni eventuale ulteriore riferimento al testo originario della legge n.225/1992;
- il comma 4 dell'art.5 della legge n.401/2001 attribuisce alla

responsabilità del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'attività tecnico - operativa volta ad assicurare i primi interventi, effettuati in concorso con le regioni e da queste in raccordo con i prefetti e con i comitati provinciali di protezione civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 della legge n.225/1992 che, come già rilevato, va letto alla luce delle innovazioni di sistema introdotte dal d.Lgs. n.112/1998;

- il successivo comma 4-bis assegna al medesimo Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le regioni, il compito di definire in sede locale e sulla base dei piani d'emergenza gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con i prefetti anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- la richiamata Circolare del Dipartimento della Protezione Civile n. 35114 del 30 settembre 2002 ribadisce che:
- le competenze degli enti territoriali nelle situazioni emergenziali sono fatte espressamente salve dall'art. 5, comma 1, del D.L. n.343/2001, convertito nella Legge n.401/2001;
- per effetto dell'art.5, comma 4, del citato D.L. n.343/2001, rimane fermo quanto previsto dall'art.14 della Legge n.225/1992 in materia di competenze del Prefetto;
- conseguentemente, le richiamate competenze prefettizie e degli enti territoriali debbono "convivere" in un contesto di unicità di obiettivi da perseguire in termini di prevalente interesse pubblico, sì da realizzare quella fondamentale integrazione ed implementazione di risorse che il legislatore, anche costituzionale, ha ritenuto indispensabile in materia di "protezione civile" e che "quindi, in concreto, una volta verificatosi l'evento, il prefetto, coerentemente con quanto pianificato in sede locale dai competenti enti territoriali, assicurerà, agli stessi, il concorso dello Stato e delle relative strutture periferiche per l'attuazione degli interventi urgenti di protezione civile",
- che, pertanto, verificatosi l'evento suscettibile di apprezzamento nell'ambito delle competenze di protezione civile, dovrà darsi attuazione a quanto pianificato, alla stregua delle previsioni di cui all'art.108 del decreto legislativo n.112/1998, a livello locale dagli enti pubblici territoriali per quanto di rispettiva competenza, con il concorso, se necessario, dell'esercizio dei poteri prefettizi, come detto, volti, in particolare, all'attivazione delle risorse statali presenti sul territorio";
- la richiamata legge n.286/2002, (articoli 1, 2 e 3) stabilisce che in caso di eventi di tipo c) e in situazioni di particolare gravità, su richiesta del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, sentito il Presidente della Regione interessata, il Presidente del Consiglio dei Ministri dispone, con proprio decreto, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'art.5, comma 1, della legge n.225/1992, che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile possa provvedere, in qualità di Commissario delegato e con i poteri di cui al comma 2 dell'art. 5 della legge n.225/1992, al coordinamento degli interventi e di tutte le iniziative per fronteggiare le situazioni emergenziali in atto, definendo con le regioni e gli enti locali interessati appositi piani esecutivi di

misure ed opere per il superamento delle emergenze stesse. Per questa finalità il Capo del Dipartimento della Protezione Civile -quale Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri- dispone direttamente in ordine agli interventi di competenza delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile di cui all'art. 11, comma 1, della legge n.225/1992, realizzando anche i necessari coordinamenti con le regioni e gli enti locali, per assicurare la direzione unitaria dei servizi di emergenza;

Dato atto:

- che al verificarsi di un evento calamitoso occorre assicurare il massimo di protezione agli interessi esposti a pericolo quali la vita e l'incolumità delle persone e la salvaguardia di beni e infrastrutture, innanzitutto attraverso la immediata e coordinata attivazione di tutte le risorse necessarie disponibili sul territorio, in una logica di garanzia dell'efficacia su tutto il territorio regionale di prestazioni pubbliche che attengono alla tutela di diritti fondamentali della persona;
- che è stata emanata la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile", pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 59 del 11 marzo 2004;
- che la legge regionale 19 aprile 1995, n.45, all'art. 9, comma 2, stabilisce che la Regione emana gli indirizzi e i principi in materia di protezione civile cui devono attenersi gli enti locali e fornisce supporto ai Comuni nella pianificazione degli interventi di emergenza;
- che in questo articolato disegno complessivo la Regione Emilia-Romagna ha ritenuto opportuno emanare gli indirizzi di cui sopra mediante la definizione di linee - guida in materia di pianificazione d'emergenza che siano frutto di una procedura concertata con tutti i soggetti istituzionali interessati;

Dato atto, altresì, che

- il 19 settembre 2003 l'Assessore regionale Difesa del Suolo e della Costa. Protezione civile, ha proposto agli enti ed alle strutture tecniche interessate la bozza di un protocollo di intesa, con allegato documento tecnico di indirizzo, per la predisposizione dei piani di emergenza provinciali e comunali, nel rispetto del complessivo assetto di responsabilità e competenze derivante dalla legislazione vigente, chiedendo, altresì, ai medesimi soggetti di formulare proposte di integrazione ed osservazioni;
- a seguito di tale richiesta gli enti e le strutture tecniche hanno formulato osservazioni sono le seguenti: Prefetture-Uffici territoriali di governo di Forlì-Cesena e Modena, le province di Bologna, Ferrara e Modena, la sezione regionale dell'ANCI, a nome dei comuni della Regione, i Servizi Tecnici di Bacino dei Fiumi Romagnoli e del Po di Volano, il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, l'Unione regionale delle Bonifiche dell'Emilia-Romagna e L'ARPA-SIM;
- il Dipartimento nazionale della Protezione Civile con nota n. DPC/IS/0055445 del 9 dicembre 2003 ha espresso il proprio apprezzamento per

l'iniziativa, formulando alcune osservazioni;

- il Ministero dell'Interno ha ritenuto di incaricare formalmente l'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Bologna di raccogliere e coordinare le osservazioni proprie e di tutte le sedi periferiche interessate, con particolare riferimento al coordinamento ed all'integrazione fra le componenti regionali e statali del sistema regionale di protezione civile, e che tali osservazioni sono state esaminate in occasione di alcuni incontri congiunti svoltisi presso la sede del Servizio Protezione Civile;
- le bozze dei due documenti, sulla base delle osservazioni formulate dagli enti sopraindicati ed anche a seguito degli specifici incontri effettuati, ha integrato i documenti in parola;

Ritenuto, anche a seguito delle osservazioni degli enti e delle strutture tecniche interessate, di approvare il protocollo d'intesa e la proposta di linee guida regionali per la pianificazione d'emergenza in materia di protezione civile, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali, fra la Regione Emilia-Romagna, le province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini, le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini, la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile dell'Emilia-Romagna, l'associazione regionale dell'Emilia-Romagna della Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, la delegazione regionale dell'Emilia-Romagna dell'Unione Nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti Montani, l'Agenzia interregionale per il fiume Po (Aipo), e l'Unione Regionale delle Bonifiche Emilia Romagna, stabilendo altresì, che le linee guida entreranno in vigore alla data di pubblicazione della presente deliberazione con i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della regione Emilia - Romagna, eccezion fatta per le procedure relative alle attivazioni in caso di emergenze di tipo idrogeologico (paragrafo 5.1), per le quali resta in vigore il dispositivo attuale, mentre il nuovo dispositivo contenuto nelle linee-guida entrerà in vigore dai sei mesi successivi alla data di pubblicazione di cui sopra, tenuto conto della necessità di adeguare opportunamente l'organizzazione del sistema regionale di protezione civile;

Dato atto, ai sensi dell'art. 37 - quarto comma - della L.R. n. 43/2001 e della propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003:

- del parere di regolarità amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio Protezione Civile Ing. Demetrio Egidi, a ciò delegato dal Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa, Dott.ssa Leopolda Boschetti, con determinazione n. 8519 del 16 luglio 2003 recante "Delega di funzioni in materia di Protezione Civile";

Su proposta dell'Assessore "Difesa del Suolo e della Costa. Protezione Civile";

D E L I B E R A

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa che vengono integralmente richiamate, il protocollo d'intesa sulle linee guida regionali per la pianificazione d'emergenza in materia di protezione civile ed il documento tecnico contenente le "Linee guida per la predisposizione dei piani di emergenza provinciali e comunali", allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali, fra la Regione Emilia-Romagna, le

- province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini, le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini, la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile dell'Emilia-Romagna, l'associazione regionale dell'Emilia-Romagna della Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, la delegazione regionale dell'Emilia-Romagna dell'Unione Nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti Montani, l'Agenzia interregionale per il fiume Po (Aipo), e l'Unione Regionale delle Bonifiche Emilia Romagna;
2. di dare incarico all'Assessore alla Difesa del Suolo e della Costa. Protezione civile di convocare tutti i soggetti interessati per la firma del protocollo d'intesa nonché di delegarlo alla firma del medesimo atto, in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna;
 3. di disporre che, il documento tecnico entrerà in vigore alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna della presente deliberazione con i relativi allegati, ad eccezione delle procedure di cui al paragrafo 5.1 delle linee-guida (in materia di rischio idrogeologico), la cui validità decorrerà dai sei mesi successivi alla data della pubblicazione di cui sopra, tenuto conto delle esigenze di adeguamento organizzativo del sistema regionale di protezione civile, restando immutata, nel frattempo, la procedura vigente;
 4. di incaricare il Servizio Protezione Civile di assicurare l'azione di coordinamento necessario alla implementazione delle linee-guida, in esito anche ad eventuali osservazioni che potessero essere rappresentate, garantendo il rispetto dello spirito collaborativo e degli obiettivi di funzionalità ed efficacia delle predette linee-guida, riferendone, se del caso, all'Assessore alla Difesa del Suolo e della Costa. Protezione Civile;
 5. di incaricare il Servizio Protezione Civile di assicurare la massima diffusione delle predette linee-guida, anche valutando apposite iniziative di informazione alla popolazione, da realizzare con la massima collaborazione degli altri soggetti firmatari;
 6. di pubblicare la presente deliberazione, il testo del protocollo d'intesa ed il documento tecnico contenente le linee guida ad essa allegate nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

PROTOCOLLO D'INTESA

SULLE LINEE-GUIDA REGIONALI

PER LA PIANIFICAZIONE D'EMERGENZA

IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

tra

Regione Emilia-Romagna,**Province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna,
Reggio Emilia e Rimini,****Prefetture-Uffici Territoriali del Governo di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena,
Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini,****Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico****e della Difesa Civile dell'Emilia-Romagna****Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia - Emilia-Romagna,****Delegazione regionale dell'Emilia-Romagna dell'Unione Nazionale dei Comuni,
delle Comunità e degli Enti Montani,****Agenzia interregionale per il fiume Po (Aipo)****e****Unione Regionale delle Bonifiche Emilia Romagna.**PREMESSO CHE, IN VIA GENERALE,

- l'articolo 117, III comma, della Costituzione qualifica la protezione civile tra le materie di legislazione concorrente per le quali spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali che resta riservata alla legislazione dello Stato;

- il successivo VI comma del medesimo articolo, trattando della potestà regolamentare, stabilisce che essa compete allo Stato solo per le materie di propria legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni, mentre spetta direttamente alle Regioni in ogni altra materia;

- l'articolo 118, I comma, della Costituzione attribuisce le funzioni amministrative ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base di principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;

- in questo disegno complessivo trova fondamento l'iniziativa della Regione Emilia-Romagna di emanare delle linee-guida in materia di pianificazione d'emergenza, ricorrendo ad una procedura concertata con tutti i soggetti istituzionali interessati;

- la principale fonte normativa in materia di protezione civile resta, a tutt'oggi, la legge 24 febbraio 1992, n.225, recante "*Istituzione del servizio nazionale della protezione civile*", come recentemente modificata dal decreto-legge 7 settembre 2001, n.343, recante "*Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile*", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.401, unitamente alle disposizioni contenute nel Capo VIII del Titolo III del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n.112 (artt. 107-109), con il quale si è data attuazione alla riforma amministrativa di cui al Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59 determinando, in particolare, gli ambiti di rispettiva responsabilità dello Stato, delle Regioni e degli enti locali per quanto riguarda compiti e funzioni in materia di protezione civile;

- la successiva emanazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, aveva provveduto al riordino dell'organizzazione del governo e delle diverse strutture statali, dedicando un apposito Capo all'istituzione dell'Agenzia di protezione civile ed al riassetto complessivo del settore, disponendo, con l'art. 87 l'abrogazione esplicita di alcune disposizioni della legge n.225/1992;

- in seguito, la citata legge n.401/2001, ha abrogato l'intero Capo del d.Lgs. n.300/1999 relativo all'Agenzia di protezione civile e, quindi, anche l'art. 87, comportando la riviviscenza dell'intera originaria versione della legge n.225/1992, compatibilmente con la clausola di abrogazione innominata contenuta nell'art. 6 del provvedimento che, testualmente, recita: *"Sono abrogate le disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n.225, incompatibili con il presente decreto"*;

- va tenuto conto, comunque, che la legge n.401/2001, pur cancellando le abrogazioni disposte dal d.Lgs. n.300/199, ha ripristinato la legge n.225/1992 facendo salve le integrazioni di sistema apportate dal d.Lgs. n.112/1998, che, infatti, la legge n.401/2001 fa esplicitamente salvo all'art 5, commi 1 e 6, con particolare riferimento alle attribuzioni di responsabilità stabilite dagli articoli 107 e 108 del d.Lgs. in parola;

- la legge n.401/2001 ha definito, peraltro, un nuovo assetto ordinamentale della materia, solo in parte ripercorrendo la strada già segnata dalla legge n.225/1992;

- alla luce di questo complesso susseguirsi di disposizioni legislative il quadro delle responsabilità dei diversi soggetti istituzionali con riferimento a specifiche funzioni richiede una ricostruzione articolata;

- in questo percorso si colloca la Circolare del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2002, n. 35114, recante *"Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.236 (serie generale) dell'8 ottobre 2002, emanata nell'ambito di quanto disposto dall'art. 5, comma 5 della legge n.401/2001, che ha opportunamente sottolineato che *"in sede di interpretazione di una norma giuridica rimasta immutata nel tempo, malgrado sia variato il quadro normativo di riferimento, se ne deve ricercare il significato il più possibile coerente con le disposizioni risultanti dal complesso normativo globale in cui la norma da interpretare si trova collocata, facendo, a tal fine, ricorso alla cosiddetta interpretazione "evolutiva"*;

DATO ATTO ALTRESI' CHE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA TEMATICA DELLA
PIANIFICAZIONE D'EMERGENZA,

- la legge n.225/1992, nel testo originario, affrontava la questione dei piani di emergenza in due punti: all'art. 4, trattando dei piani di livello nazionale da predisporre a cura del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e all'art. 14, 1° comma, trattando dei piani di livello locale, da predisporre a cura dei Prefetti, non attribuendo né alle Regioni, né agli enti locali specifiche responsabilità in materia di pianificazione d'emergenza;

- successivamente il d.Lgs n.112/1998 ha profondamente innovato il quadro delle responsabilità in materia di pianificazione d'emergenza rispetto alla legge del 1992 e, in particolare:

- ha introdotto il piano comunale ed intercomunale (art.108, comma 1, lettera c), punto 3);
- ha ripartito la responsabilità di pianificazione in sede locale tra gli organismi di rappresentanza democratica (Regioni ed enti locali);
- ha distinto i piani per eventi di tipo "c" e per quelli di tipo "b";

- per quanto riguarda gli eventi di tipo "c" o, comunque, le emergenze di rilievo nazionale, l'art. 107, comma 1, lettera f), punto 2), ha attribuito allo Stato (senza distinzione tra livello centrale e periferico, né limitazioni di carattere territoriale) la responsabilità della pianificazione d'emergenza e del coordinamento unitario degli interventi di soccorso, specificando, comunque, che essi devono essere realizzati rispettivamente con l'intesa e con il concorso delle regioni e degli enti locali interessati;

- per quanto riguarda gli eventi di tipo "b" o, comunque, le emergenze di dimensione regionale, ha invece conferito:

- alle regioni la responsabilità:
 - di dettare indirizzi per l'elaborazione dei piani provinciali di emergenza per gli eventi di tipo "b" (art. 108, comma 1, lettera a), punto 3);
 - di attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinato dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di tipo "b", anche avvalendosi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (art. 108, comma 1, lettera a), punto 2);
- alle province la responsabilità di predisporre i piani provinciali di emergenza (art. 108, comma 1, lettera b), punto 2);
- ai comuni la responsabilità di predisporre i piani comunali e/o intercomunali di emergenza (art. 108, comma 1, lettera c), punto 3);

- come già richiamato, l'art.5, commi 1 e 6 della legge n.401/2001 fa esplicitamente salvo il riparto delle attribuzioni previsto dal d.Lgs. n.112/1998 ed in questa prospettiva va quindi letto ogni eventuale nuovo

riferimento al testo originario della legge n.225/1992;

- il comma 4 dell'art.5 della legge n.401/2001 attribuisce alla responsabilità del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'attività tecnico-operativa volta ad assicurare i primi interventi, effettuati in concorso con le regioni e da queste in raccordo con i prefetti e con i comitati provinciali di protezione civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 della legge n.225/1992 che, come già rilevato, va letto alla luce delle innovazioni di sistema introdotte dal d.Lgs. n.112/1998;

- il successivo comma 4-bis assegna al medesimo Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le regioni, il compito di definire in sede locale e sulla base dei piani d'emergenza gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con i prefetti anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica;

- la Circolare del Dipartimento della Protezione Civile n. 35114 del 30 settembre 2002 ribadisce che:

- le competenze degli enti territoriali nelle situazioni emergenziali sono fatte espressamente salve dall'art. 5, comma 1, del D.L. n.343/2001, convertito nella Legge n.401/2001;
- per effetto dell'art.5, comma 4, del citato D.L. n.343/2001, rimane fermo quanto previsto dall'art.14 della Legge n.225/1992 in materia di competenze del Prefetto;
- conseguentemente, le richiamate competenze prefettizie e degli enti territoriali debbono "convivere" in un contesto di unicità di obiettivi da perseguire in termini di prevalente interesse pubblico, sì da realizzare quella fondamentale integrazione ed implementazione di risorse che il legislatore, anche costituzionale, ha ritenuto indispensabile in materia di protezione civile" e che "quindi, in concreto, una volta verificatosi l'evento, il prefetto, coerentemente con quanto pianificato in sede locale dai competenti enti territoriali, assicurerà, agli stessi, il concorso dello Stato e delle relative strutture periferiche per l'attuazione degli interventi urgenti di protezione civile",

-

- che, pertanto, verificatosi l'evento suscettibile di apprezzamento nell'ambito delle competenze di protezione civile, dovrà darsi attuazione a quanto pianificato, alla stregua delle previsioni di cui all'art.108 del decreto legislativo n.112/1998, a livello locale dagli enti pubblici territoriali per quanto di rispettiva competenza, con il concorso, se necessario, dell'esercizio dei poteri prefettizi, come detto, volti, in particolare, all'attivazione delle risorse statali presenti sul territorio";

-

- è poi intervenuta la legge 27 dicembre 2002, n.286, di conversione del decreto-legge n.245/2002, che nel combinato disposto degli articoli 1, 2 e 3 stabilisce che in caso di eventi di tipo c) e in situazioni di particolare gravità, su richiesta del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, sentito il Presidente della Regione interessata, il Presidente del Consiglio dei Ministri dispone, con proprio decreto, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'art.5, comma 1, della legge n.225/1992, che

il Capo del Dipartimento della Protezione Civile provvede, in qualità di Commissario delegato e con i poteri di cui al comma 2 dell'art. 5 della legge n.225/1992, al coordinamento degli interventi e di tutte le iniziative per fronteggiare le situazioni emergenziali in atto, definendo con le regioni e gli enti locali interessati appositi piani esecutivi di misure ed opere per il superamento delle emergenze stesse. Per questa finalità il Capo del Dipartimento della Protezione Civile -quale Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri- dispone direttamente in ordine agli interventi di competenza delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile di cui all'art. 11, comma 1, della legge n.225/1992, realizzando anche i necessari coordinamenti con le regioni e gli enti locali, per assicurare la direzione unitaria dei servizi di emergenza;

- che, in particolare, in caso di evento calamitoso, occorre assicurare il massimo di protezione agli interessi esposti a pericolo quali la vita e l'incolumità delle persone e la salvaguardia di beni e infrastrutture, innanzitutto attraverso la immediata e coordinata attivazione di tutte le risorse necessarie disponibili sul territorio, in una logica di garanzia dell'efficacia su tutto il territorio regionale di prestazioni pubbliche che attengono alla tutela di diritti fondamentali della persona;

- è inoltre intervenuta la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile", pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 59 del 11 marzo 2004;

la legge regionale 19 aprile 1995, n.45, all'art. 9, comma 2, stabilisce che la Regione emana gli indirizzi e i principi in materia di protezione civile cui devono attenersi gli enti locali e fornisce supporto ai Comuni nella pianificazione degli interventi di emergenza;

la Regione Emilia-Romagna, rappresentata dall'Assessore alla difesa del suolo, della costa e protezione civile, delegato dal Presidente della Giunta Regionale,

le province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini, rappresentate dai rispettivi Presidenti o loro delegati;

le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini, rappresentate dai rispettivi Prefetti,

la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile dell'Emilia-Romagna, rappresentata dal Direttore Regionale,

l'associazione regionale dell'Emilia-Romagna della Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, rappresentata dal suo Presidente,

la delegazione regionale dell'Emilia-Romagna dell'Unione Nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti Montani, rappresentata dal suo presidente

l'Agenzia interregionale per il fiume Po (Aipo), rappresentata dal suo presidente

e l'Unione Regionale delle Bonifiche Emilia Romagna, rappresentata dal suo presidente

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1.

In attesa dell'emanazione degli indirizzi statali in materia di pianificazione d'emergenza ex art.5 della legge 9 novembre 2001, n.401, ai sensi dell'art.108, comma 1, lettera a), punto 3) del d.Lgs. n.112/1998 la Regione Emilia-Romagna ha predisposto le linee-guida per l'elaborazione di piani d'emergenza a livello locale, che, secondo quanto indicato con la Circolare n. 35114/2002 del Dipartimento della Protezione Civile garantiscano *"un coinvolgimento pieno delle risorse statali e locali, in una chiave di evidente ottimizzazione delle risorse stesse nell'ambito delle finalità di protezione civile e nel rispetto, in particolare, di quanto pianificato a livello regionale"*.

2.

Dette linee-guida sono rivolte alle Amministrazioni Provinciali, agli Uffici Territoriali del Governo ed agli enti locali, anche in forma consorziata o associata, nel rispetto del complessivo assetto di responsabilità e competenze derivante dalla legislazione vigente, secondo quanto specificato in premessa.

3.

Le linee-guida contengono, oltre agli opportuni indirizzi in termini procedurali ed operativi, tutti gli elementi conoscitivi e le informazioni disponibili in sede regionale relativamente alle diverse tipologie di rischio e rilevanti ai fini della definizione, con criteri uniformi ed omogenei, degli scenari di rischio da porre a base della pianificazione d'emergenza.

Bologna,

Regione Emilia-Romagna

L'Assessore alla difesa del suolo

della costa e protezione civile

Provincia di Piacenza Provincia di Parma Provincia di Reggio Emilia

Provincia di Modena Provincia di Bologna Provincia di Ferrara

Provincia di Ravenna Provincia di Forlì-Cesena Provincia di Rimini

Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Piacenza

Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Parma

Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia

Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Modena

Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Bologna

Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara

Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna

Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Forlì-Cesena

Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Rimini

**Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico
e della Difesa Civile dell'Emilia-Romagna**


Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia- Emilia Romagna

Delegazione Regionale dell'Emilia-Romagna

dell'Unione Nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti Montani

Agenzia interregionale per il fiume Po (Aipo)

Unione Regionale delle Bonifiche Emilia Romagna



regione emilia romagna

assessorato difesa del suolo della costa protezione civile

servizio protezione civile

**Linee guida per la predisposizione dei
piani di emergenza provinciali E COMUNALI**

**Linee guida per la predisposizione dei
piani di emergenza provinciali E COMUNALI**

INDICE

1. OBIETTIVI GENERALI
2. STRUTTURA E STRUMENTI DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
3. SCENARI DEGLI EVENTI ATTESI
4. MODELLO DI INTERVENTO
5. INDIRIZZI SPECIFICI PER TIPOLOGIA DI EVENTI

5.1 RISCHIO IDROGEOLOGICO

IDRAULICO - FRANE E VALANGHE - MAREGGIATE - FENOMENI DI FORTE

INTENSITA' E BREVE DURATA

SCENARI DEGLI EVENTI ATTESI

MODELLO DI INTERVENTO

5.2 RISCHIO SISMICO

SCENARI DEGLI EVENTI ATTESI

MODELLO DI INTERVENTO

5.3 RISCHIO INCENDI BOSCHIVI

SCENARI DEGLI EVENTI ATTESI

MODELLO DI INTERVENTO

5.4 RISCHIO CHIMICO INDUSTRIALE

SCENARI DEGLI EVENTI ATTESI

MODELLO DI INTERVENTO

1 OBIETTIVI GENERALI

Il D.Lgs 112/98 art. 108 trasferisce alle Province la funzione di predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali ed attribuisce ai comuni il compito di predisporre i piani di emergenza comunali, anche in forma associata.

Tali disposizioni si integrano ed armonizzano con la legge n. 225/1992 e con la legge n. 401/2001 nel delineare un assetto di ruoli e competenze complesso ed articolato.

Le principali componenti del Servizio nazionale della Protezione Civile presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna hanno convenuto, nell'ambito del richiamato quadro normativo, sull'opportunità di fornire le indicazioni in materia di pianificazione d'emergenza di seguito illustrate.

La Giunta della Regione Emilia-Romagna, su proposta della Struttura Regionale

di Protezione Civile, in riferimento alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 45, recependo il D.Lgs sopra richiamato, con deliberazione n. 2466 del 29 dicembre 2000 ha approvato un programma di sostegno e incentivo alle province per la predisposizione dei Piani Provinciali di emergenza.

Il programma prevede che la Regione Emilia-Romagna in collaborazione con le province, predisponga apposite linee guida per la pianificazione di emergenza.

Principale obiettivo delle presenti linee guida è quello di fornire alle province ed ai comuni un quadro di riferimento metodologico omogeneo per la elaborazione dei Piani di Emergenza.

In sintesi i piani di emergenza sono documenti che, finalizzati alla salvaguardia dei cittadini e dei beni:

- affidano responsabilità ad amministrazioni, strutture tecniche, organizzazioni ed individui per la attivazione di specifiche azioni, in tempi e spazi predeterminati, in caso di incombente pericolo o di emergenza che superi la capacità di risposta di una singola struttura operativa o ente, in via ordinaria;
- definiscono la catena di comando e le modalità del coordinamento interorganizzativo, necessarie alla individuazione ed alla attuazione degli interventi urgenti;
- individuano le risorse umane e materiali necessarie per fronteggiare e superare la situazione di emergenza.

Quindi i piani costituiscono, sia a livello comunale che a livello provinciale, lo strumento unitario di risposta coordinata del sistema locale di Protezione Civile a qualsiasi tipo di situazione di crisi o di emergenza avvalendosi delle conoscenze e delle risorse disponibili sul territorio.

Inoltre devono tenere conto ed integrare i piani operativi di emergenza di enti, strutture tecniche, gestori di servizi pubblici ed essere completati con procedure tecniche di dettaglio, necessarie all'attivazione.

I piani devono essere integrati con il livello regionale e statale di pianificazione e gestione dell'emergenza.

I piani, nella forma speditiva, devono almeno contenere le procedure necessarie per effettuare una rapida ed ordinata evacuazione e/o assistenza dei cittadini e dei loro beni, presenti in un'area a rischio preindividuata o a seguito di segnalazione di un pericolo incombente o di un'emergenza in atto.

I Piani sono costituiti dagli scenari di evento attesi e dai modelli d'intervento.

Gli scenari attesi costituiscono supporto fondamentale e imprescindibile per la predisposizione dei modelli di intervento e sono basati sui dati e sulle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione e dei piani territoriali e di settore.

La pianificazione provinciale e comunale di emergenza prende in esame, in riferimento agli scenari possibili per il territorio, le tipologie di evento naturale o connesso con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione territoriale, richiedono l'intervento coordinato di più Enti e amministrazioni

competenti in via ordinaria.

Per le Province ed i Comuni che hanno già elaborato propri Piani di emergenza, le linee guida devono essere utilizzate ove necessario come base di riferimento per un aggiornamento degli stessi.

Il documento è composto da una parte generale e da parti specifiche per tipologia di eventi.

In questo documento vengono affrontate le tematiche relative alle seguenti tipologie di rischio e ambiti d'intervento:

RISCHIO IDROGEOLOGICO

RISCHIO SISMICO

RISCHIO INCENDI BOSCHIVI

RISCHIO CHIMICO INDUSTRIALE

I Piani, per ciascuno dei rischi elencati sopra, dovranno contenere specifiche sezioni tecniche che potranno essere integrate successivamente in relazione al progressivo affinamento degli scenari e al completamento del censimento risorse ed elementi esposti a rischio.

La Regione d'intesa con le province, ritiene che il rischio idrogeologico e sismico abbiano carattere prioritario per il territorio.

La stesura dei Piani provinciali e comunali di emergenza è di competenza rispettivamente delle Province e dei Comuni o loro consorzi e unioni.

Le Province, considerata la necessaria integrazione delle componenti locali e statali per una efficace e coordinata risposta in caso di emergenza, prevedono la partecipazione degli Prefetture-Uffici Territoriali del Governo alle attività di pianificazione ed acquisiscono l'intesa dei Prefetti sui piani di emergenza provinciale.

Nei territori montani i comuni possono affidare alla Comunità Montana di appartenenza la stesura del Piano Sovracomunale o Comunale.

Le Comunità Montane, oltre alle attività previste nel modello di intervento relativo a specifici rischi, assicurano ai Comuni di competenza ogni possibile assistenza tecnica nelle fasi di attuazione del Piano, ferma restando la responsabilità operativa dei Sindaci.

Spetta alle province con il supporto regionale il compito di promuovere, coordinare e verificare la predisposizione dei piani di emergenza anche a livello comunale.

2 STRUTTURA E STRUMENTI DELLA REGIONE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA E A SUPPORTO DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

La Regione, in attivazione della legge 45/1995, ha istituito il Centro Operativo Regionale - C.O.R. presso la Struttura Regionale di Protezione Civile, costituito da un responsabile, da una sala operativa e, in caso di

eventi di particolare gravità, da staff tecnici, costituiti in emergenza, integrati dalle commissioni grandi rischi regionali.

Il C.O.R. presidia le funzioni ed i compiti della Regione in materia di preparazione, previsione, allertamento, sorveglianza e gestione di situazioni di crisi e di emergenza, finalizzati alla salvaguardia dei cittadini, dei beni e del patrimonio culturale ed ambientale.

IL C.O.R. ha il compito di valutare le situazioni in atto, di assumere decisioni di natura tecnica, e di supportare il presidente della giunta regionale, o l'assessore delegato, per il governo delle emergenze.

La sala operativa assicura la presenza di personale regionale con turni dalle ore 8.00 alla ore 20.00 dal lunedì al sabato e con un servizio di reperibilità nel restante periodo.

In caso di evento di tipo c) o di particolare severità, su disposizione del Responsabile della Struttura Regionale di Protezione Civile, la sala operativa, integrata, progressivamente, da personale interno o esterno alla Struttura, sulla base di uno schema organizzativo predefinito, si organizza, in riferimento al metodo Augustus, per funzioni di supporto, anche accorpate.

Presso la sede di Tresigallo, in provincia di Ferrara, la Struttura Regionale di Protezione Civile dispone del Centro di Pronto Intervento Idraulico, denominato CERPIC, con attrezzature e mezzi specialistici da impiegare in situazioni di crisi o di emergenza. Inoltre presso tale Centro sono stati immagazzinati i materiali ed i mezzi del Centro Assistenziale di Pronto Intervento, CAPI, trasferito dallo Stato alla Regione a seguito del decreto legislativo n. 112/1998.

Per tale ragione questa struttura viene denominata CERPIC-CAPI.

Il CERPIC-CAPI è gestito da personale regionale, che assicura anche un servizio di reperibilità, con il supporto del volontariato di protezione civile.

In riferimento all'art. 18 della L.R. n. 45/1995 la regione può concedere concorsi finanziari per interventi urgenti connessi ad eventi calamitosi.

Inoltre la regione ha attivato convenzioni con strutture operative ed Enti pubblici al fine di disporre di attrezzature mezzi e personale specializzato, ordinariamente impegnato in attività d'istituto, per fronteggiare situazioni di emergenza.

Nel quadro di coordinamento nazionale la Regione ha costituito una struttura modulare di pronto impiego autosufficiente denominata Colonna Mobile del Volontariato di protezione civile composta da organizzazioni di volontariato e gruppi comunali, con attrezzature e mezzi specialistici, in grado di mobilitarsi rapidamente per fronteggiare gli eventi più ricorrenti sul territorio anche in modo integrato con l'intervento dei VV.F..

E' opportuno sottolineare che, al fine di un efficace ed efficiente impiego delle risorse regionali di concorso, le province ed i comuni devono prevedere, nei modelli di intervento dei piani di emergenza, la tempestiva segnalazione di pericoli imminenti o di situazioni di emergenza ed assicurare un continuo flusso di informazioni alla sala operativa del C.O.R..

La regione, sulla base di un piano elaborato dalla Struttura Regionale di

Protezione Civile, condiviso dalle province e dai comuni, avvalendosi delle risorse del fondo regionale, ha avviato il potenziamento del sistema regionale di protezione civile che prevede, entro il 2005, l'attivazione di circa 200 strutture di protezione civile tra le quali: centri unificati provinciali (C.U.P.), aree di ammassamento, centri di prima assistenza, centri operativi misti (C.O.M.), centri sovracomunali (C.S.), centri operativi comunali (C.O.C.) e diversi distaccamenti vigili del fuoco volontari.

3 SCENARI DEGLI EVENTI ATTESI

Per una puntuale ed efficace pianificazione dell'emergenza è necessario procedere alla definizione degli scenari di evento rispetto ai quali delineare i modelli di intervento.

o Per Scenario d'evento atteso si intende:

- la descrizione sintetica della dinamica dell'evento;
- la perimetrazione anche approssimativa dell'area che potrebbe essere interessata dall'evento;
- la valutazione preventiva del probabile danno a persone e cose che si avrebbe al verificarsi dell'evento atteso.

In questo paragrafo vengono indicate in modo schematico le informazioni necessarie per produrre gli scenari di evento.

Le analisi di criticità contenute nel Programma provinciale di previsione e prevenzione, le analisi di pericolosità contenute nei Piani assetto idrogeologico o nei piani stralcio il Piano regionale di protezione delle foreste contro gli incendi e altri documenti di analisi territoriale costituiscono base fondamentale per la definizione degli scenari attesi, della dinamica del fenomeno e della perimetrazione dell'area.

Per la valutazione preventiva del danno atteso è necessario procedere al censimento degli elementi esposti a rischio compresi nelle aree predefinite.

Bisogna tenere presente che la perimetrazione dell'area non sempre è definibile a priori ovvero l'evento può manifestarsi in un'area diversa o non coincidente con quella ipotizzata. In questo caso si procederà alla perimetrazione dell'area minacciata o interessata dall'evento imminente o avvenuto e contestualmente si provvederà al rilevamento del danno atteso o verificatosi.

Il Piano dovrà contenere in questa specifica sezione i seguenti elaborati:

- Descrizione sintetica della dinamica dell'evento, nei documenti stralcio dovrà essere predisposta opportuna scheda descrittiva;
- Carta dello scenario, la carta dovrà essere predisposta dalle Province nelle due forme di dettaglio da utilizzare nella pianificazione comunale e di sintesi provinciale, ad opportuna scala da valutarsi in funzione del rischio e da definire esattamente nei documenti stralcio; la carta dello scenario può essere un estratto dei Programmi provinciali di previsione e prevenzione o una rielaborazione dello stesso.

- Valutazione del danno atteso, si deve intendere il numero di unità relative ad ognuno degli elementi esposti.

4 MODELLO DI INTERVENTO

I modelli di intervento devono essere delineati sulla base degli scenari di evento e articolati per tipologia di rischio.

Bisogna però tenere presente che i fenomeni naturali o connessi all'attività dell'uomo, in relazione alla prevedibilità, estensione ed intensità possono essere descritti con livelli di approssimazione di grado anche molto diverso (prevedibili quantitativamente - prevedibili qualitativamente - non prevedibili).

Per modello di intervento si deve intendere la definizione dei protocolli operativi da attivare in situazioni di crisi per evento imminente o per evento già iniziato, finalizzati al soccorso ed al superamento dell'emergenza. I protocolli individuano le fasi nelle quali si articola l'intervento di protezione civile, le componenti istituzionali e le strutture operative (d'ora in avanti Organismi di protezione civile) che devono essere gradualmente attivate rispettivamente nei centri decisionali della catena di coordinamento (DI.COMA.C - C.O.R. - C.C.S. - C.O.M. - C.O.C) e nel teatro d'evento, stabilendone composizione, responsabilità e compiti.

4.1 EVENTO CON PREANNUNCIO

Nel caso di eventi calamitosi con possibilità di preannuncio (alluvioni, frane, eventi meteorologici pericolosi, incendi boschivi limitatamente alla fase di attenzione) il modello di intervento prevede le fasi di attenzione, preallarme e allarme.

Le fasi vengono attivate in riferimento a soglie di criticità, definite con le modalità indicate dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 11 marzo 2004 ed in relazione a situazioni contingenti di rischio.

L'inizio e la cessazione di ogni fase vengono stabilite dalla Struttura Regionale di Protezione Civile (S.P.C.) sulla base della valutazione dei dati e delle informazioni trasmesse dagli enti e dalle strutture incaricati delle previsioni, del monitoraggio e della vigilanza del territorio, e vengono comunicate dalla S.P.C. agli Organismi di Protezione Civile territorialmente interessati.

La fase di attenzione viene attivata quando le previsioni e le valutazioni di carattere meteorologico fanno ritenere possibile il verificarsi di fenomeni pericolosi. Essa comporta l'attivazione di servizi di reperibilità e, se del caso, di servizi h 24 da parte della S.P.C. e degli Enti e strutture preposti al monitoraggio e alla vigilanza (ed agli interventi nel caso di incendi boschivi).

La fase di preallarme viene attivata quando i dati pluviometrici e/o idrometrici superano determinate soglie in presenza di previsioni meteo negative e/o di segnalazioni provenienti dal territorio su pericoli imminenti.

Essa comporta la convocazione, in composizione ristretta degli organismi di coordinamento dei soccorsi (C.O.R. - C.C.S. - C.O.M. - C.O.C) e l'adozione di misure di preparazione ad una possibile emergenza.

La fase di allarme viene attivata quando i dati pluviometrici e/o idrometrici superano determinate soglie, con previsioni meteo negative e segnalazioni di fenomeni pericolosi imminenti o in atto provenienti dal territorio.

L'evento calamitoso preannunciato ha quindi elevata probabilità di verificarsi. Essa comporta l'attivazione completa degli organismi di coordinamento dei soccorsi e l'attivazione di tutti gli interventi per la messa in sicurezza e l'assistenza alla popolazione che devono essere pertanto dettagliatamente previsti nei Piani Provinciali e Comunali.

E' possibile che l'evento atteso si verifichi o inizi prima della completa attuazione delle misure previste dal Piano per la fase di allarme, determinando una situazione di emergenza con due diversi momenti di risposta.

PRIMI SOCCORSI

I posti di coordinamento (C.C.S. - C.O.M. - C.O.C.) attivati nella fase di allarme non sono ancora a regime. I primi soccorsi urgenti vengono effettuati dalle strutture già presenti sul luogo o in prossimità.

SOCCORSI A REGIME

I Posti di coordinamento (C.C.S. - C.O.M. - C.O.C.) e relative sale operative attivate nella fase di allarme, ed organizzati secondo le funzioni del Metodo Augustus, sono a regime e perseguono gli obiettivi del Piano con priorità rivolta alla salvaguardia e all'assistenza della popolazione.

Lo schema tipo del modello di intervento per il rischio idrogeologico, contenente il sistema di comunicazioni - informazioni, i livelli di attivazione nelle varie fasi e le risposte da parte degli Organismi di Protezione Civile, è riportato negli indirizzi per tipologie di rischio. Ad esso dovranno uniformarsi tutti i piani provinciali e comunali.

4.2 EVENTO SENZA PREANNUNCIO

Comprende i fenomeni per i quali non è possibile prevedere in anticipo l'accadimento (terremoti, incidenti chimico-industriali, tromba d'aria) mentre è comunque possibile elaborare scenari di rischio.

In tali casi devono essere immediatamente attivate, per quanto possibili nella situazione data, tutte le azioni previste nella fase di allarme-emergenza, con priorità per quelle necessarie per la salvaguardia delle persone e dei beni. Anche in questo caso lo schema tipo cui adeguarsi nella redazione dei piani provinciali e comunali di emergenza è riportato negli indirizzi relativi a questi specifici tipi di rischio.

4.3 ORGANISMI DI COORDINAMENTO

Per gli eventi di tipo b) e c) il modello di intervento, in conformità a quanto delineato in direttive nazionali, prevede la costituzione del Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) formato dai rappresentanti delle Amministrazioni e degli Enti tenuti al concorso di protezione civile e supportato da una sala operativa provinciale presso la Prefettura-Ufficio

Territoriale del Governo o presso il Centro Unificato Provinciale di protezione civile, con compiti tecnici ed organizzata secondo le funzioni del Metodo Augustus.

In caso di necessità si prevede anche la costituzione di centri operativi periferici incaricati del coordinamento delle attività di emergenza riguardanti un ambito territoriale composto da più comuni.

I centri denominati Centro Operativi Misti (C.O.M.), sono attivati dal Prefetto e sono retti di norma da un Sindaco o dal Presidente della Comunità Montana.

I COM vengono costituiti nelle sedi prestabilite previste nei piani di emergenza.

Il modello di intervento prevede anche, da parte dei sindaci, nei casi ritenuti necessari, l'attivazione dei C.O.C., presso i comuni interessati dall'evento, anch'essi organizzati per funzioni come previsto dal Metodo Augustus.

Componenti, sedi ed attività del C.C.S., dei C.O.M. e dei C.O.C. e delle relative sale operative costituiscono parte integrante della pianificazione provinciale e comunale dell'emergenza

Sarà pertanto compito della pianificazione provinciale e comunale individuare costituzione e modalità di funzionamento dei Posti di Coordinamento (C.C.S. - C.O.M. - C.O.C.) e della - SALA OPERATIVA a livello provinciale, garantendo il necessario raccordo funzionale ed operativo con il Centro Operativo Regionale per la protezione civile (C.O.R.) e con il Piano regionale di concorso di emergenza.

In particolare le Province con il Piano Provinciale di Emergenza definiscono, d'intesa con i Prefetti, i comuni sede di C.O.M., i relativi comuni afferenti e d'intesa con le amministrazioni interessate, le idonee sedi destinate ad ospitare i centri di coordinamento.

4.4 FUNZIONI METODO AUGUSTUS

Si ricorda che le funzioni individuate dal metodo Augustus per la sala operativa provinciale (S.O.P.) e per il C.C.S. sono:

1. TECNICO SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE

2. SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA

3. MASS MEDIA E INFORMAZIONE

4. VOLONTARIATO

5. MATERIALI E MEZZI

6. TRASPORTI, CIRCOLAZIONE E VIABILITÀ

7. TELECOMUNICAZIONI

8. SERVIZI ESSENZIALI

9. CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE

10. STRUTTURE OPERATIVE E S.A.R.

11. ENTI LOCALI

12. MATERIALI PERICOLOSI

13. ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

14. COORDINAMENTO CENTRI OPERATIVI

15. TUTELA BENI CULTURALI

Le funzioni da attivare nei C.O.M. e nei C.O.C. sono un sottoinsieme di quelle del C.C.S., che possono essere esercitate mediante opportuni accorpamenti, in funzione della tipologia del fenomeno da fronteggiare della sua estensione territoriale e delle dimensioni e risorse del comune interessato. Nell'elenco sono evidenziate in grassetto le funzioni principali da attivare nei C.O.M. e nei C.O.C.

5. CARTA DEL MODELLO DI INTERVENTO

Il piano dovrà necessariamente essere corredato di una carta del modello di intervento e da un censimento dati.

La carta dovrà avere i seguenti contenuti minimi:

TITOLO:CARTA DEL MODELLO DI INTERVENTO DI PROTEZIONE CIVILE.

SCALA: La carta del modello di intervento del piano provinciale di emergenza dovrà essere predisposta in tavole a scala 1:50.000, formato A0, per ciascun C.O.M. articolato nei comuni afferenti. La carta in oggetto dovrà essere contenuta nel Piano Provinciale e in ciascun Piano Comunale.

La carta del modello di intervento del piano comunale rappresentativa dell'intero territorio del comune dovrà essere predisposta a scala 1:25.000 e ove necessario e possibile a maggior dettaglio.

BASE TOPOGRAFICA: Carta tecnica regionale fotoriduzione 1:50.000, Carta topografica 1:25.000; Carta tecnica regionale 1:5.000. Raster 1:25.000, 1:5.000 UTM32*.

TEMI PUNTUALI: I centri di coordinamento (DI.COMA.C. - C.O.R. - C.C.S. - C.O.M. - C.O.C.) devono essere rappresentati utilizzando la simbologia tematica nazionale opportunamente integrata per il livello regionale.

Le Aree di emergenza devono essere rappresentate utilizzando la simbologia tematica nazionale standard rispettando sia la grafica che i colori.

STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE (C.U.P., C.S.)

STRUTTURE OPERATIVE (V.V.F., C.F.S., CARABINIERI);

DEPOSITI E MAGAZZINI,

SCUOLE, OSPEDALI, STRUTTURE SANITARIE.

ALBERGO/CASA DI RIPOSO/CONVENTO/MONASTERO

AEROPORTI, ELIPORTI.

TEMI LINEARI: LIMITI AMMINISTRATIVI
 INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO (AUTOSTRADE,
 SUPERSTRADE, S.S., S.P., S.C., RETE
 FERROVIARIA) RETI TECNOLOGICHE E DI SERVIZIO

TEMI AREALI: SCENARI DI EVENTO

La carta del modello d'intervento dovrà essere predisposta secondo gli standard regionali per quanto riguarda l'ambiente GIS, utilizzando la simbologia nazionale opportunamente integrata per il livello regionale (allegato 1), ed il sistema di coordinate di riferimento (UTM32*). Le carte del modello d'intervento provinciali e locali possono essere predisposte con ulteriori elementi necessari ad ottimizzare l'impiego delle stesse in situazioni di crisi o di emergenza.

SISTEMA INFORMATIVO DI PROTEZIONE CIVILE - DATA BASE RISORSE ED ELEMENTI ESPOSTI A RISCHIO

La Struttura Regionale di Protezione Civile ha recentemente acquistato e condiviso (nota dell'Assessore Bruschini del 20 febbraio 2003 AMB/PTC/03/5621) con province e comuni un pacchetto di software costituito dai seguenti moduli:

- Dbrisorse: si tratta del modulo per l'implementazione e la gestione della banca dati;
- MapViever: è il modulo basato su tecnologia GIS che consente di trattare i dati cartografici;
- NetAtlante: è il modulo che consente la condivisione in rete di dati, cartografie e informazioni che provengono da più fonti, mettendo in relazione le componenti istituzionali e le strutture operative di protezione civile.

I tre moduli software costituiscono un pacchetto collegato da procedure capaci di univocità operativa, e rappresentano la dorsale del sistema informativo territoriale di protezione civile.

La struttura della banca dati sottesa, è stata progettata da un gruppo di lavoro costituito dal Dipartimento della Protezione Civile, dalla Struttura

Regionale di Protezione Civile e dalla Provincia di Modena.

L'obiettivo principale è la creazione di una banca dati standardizzata, omogenea e georeferenziata che costituisca riferimento per la predisposizione dei piani di emergenza e nel contempo supporto per i decisori in caso di eventi.

Gli Enti responsabili del censimento (province e comuni) dovranno quindi avvalersi per la raccolta dati di questo apposito software condiviso con tutte le province ed i comuni.

Il censimento dati deve riguardare sia le risorse che gli elementi esposti a rischio e deve essere effettuato in conformità alle "Linee guida per il sistema di censimento delle risorse e degli elementi esposti a rischio a supporto della pianificazione comunale provinciale e regionale di emergenza" previste dalla deliberazione di Giunta regionale n. 2318/1998 ed approvate formalmente con Determinazione del Responsabile della Struttura Regionale di Protezione Civile n. 6640 del 8 luglio 2002.

La carta del modello di intervento di protezione civile, la banca dati risorse ed elementi esposti a rischio di livello provinciale devono rappresentare la sommatoria e la sintesi degli stessi documenti e dati elaborati a livello comunale.

4. INDIRIZZI SPECIFICI PER TIPOLOGIA DI EVENTI

Di seguito vengono elencati i principali tipi di eventi calamitosi che possono verificarsi sul territorio regionale e vengono forniti gli indirizzi per gli scenari di evento e per le azioni di risposta del sistema regionale di protezione civile in caso di emergenza.

Il modello di intervento indica i ruoli, i compiti e le attività di ciascun organismo, fatto salvo il coordinamento unitario da parte dello Stato, in caso di eventi di tipo c.

I prefetti, inoltre, nelle varie parti previste dal modello di intervento, assicurano l'efficace coordinamento delle forze e delle risorse statali per le attività di concorso nella gestione delle emergenze negli eventi di cui alla lettera b) del art. 2 . della legge n.225/1992.

5.1 RISCHIO IDROGEOLOGICO

Rischio da inondazione, da frane, da eventi meteorologici pericolosi di forte intensità e breve durata.

Questo rischio comprende gli eventi connessi al movimento incontrollato di masse d'acqua sul territorio, causato da precipitazioni abbondanti o dal rilascio di grandi quantitativi d'acqua da bacini di ritenuta (alluvioni), gli eventi connessi all'instabilità dei versanti (frane), anch'essi spesso innescati dalle precipitazioni, nonché gli eventi meteorologici pericolosi quali forti mareggiate, nevicate, trombe d'aria.

Per motivi di praticità è opportuno che la pianificazione prenda in esame scenari differenziati da definire in modo particolareggiato nello stralcio del piano relativo al rischio idrogeologico.

5.1.1 SCENARIO DI EVENTO

Il contenuto dei Programmi Provinciali di Previsione e Prevenzione costituisce la base fondamentale per la rappresentazione degli scenari di evento.

Per la definizione degli scenari di evento relativi al rischio idraulico ci si dovrà pertanto avvalere della seguente documentazione e/o elaborati cartografici:

1. "Carta delle celle idrauliche di pianura" (scala 1:25.000);
2. "Carta delle sezioni e tratti critici della rete fluviale e dei canali di bonifica" di dettaglio (scala 1:10.000) e di sintesi (scala 1:25.000);
3. Database delle sezioni e dei tratti critici delle aste fluviali e delle rete di bonifica;
4. Carta delle aree storicamente inondate 1945-2002 (scala 1:50.000);
5. Carta delle fasce fluviali aree golenali individuate dalle autorità di bacino nell'ambito dei piani di bacino;
6. Carta delle aree a rischio idrogeologico molto elevato individuate dalle autorità di bacino.
7. Carta dei bacini scolanti di pianura dei consorzi di bonifica.
8. Eventuali documenti di analisi territoriale di dettaglio derivanti da studi idraulici.

Per la definizione degli scenari di evento relativi al rischio da frana ci si dovrà avvalere della seguente documentazione e/o elaborati cartografici:

1. "Carta della pericolosità da frana ai fini di protezione civile 1:25.000";
2. "Carta dei dissesti di versante censiti nell'ambito dei programmi provinciali di previsione e prevenzione 1:5.000, 1:10.000";
3. "Carta dell'Inventario del Dissesto 1:25.000";
4. "Carta Geologica dell'Appennino Emiliano-Romagnolo 1:10.000";
5. "Schede IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia)";
6. Documenti di analisi territoriale predisposti dalle autorità di bacino;
7. Cartografia del dissesto contenuta nei PTCP.

I comuni e le province si potranno altresì avvalere di altra documentazione integrativa ritenuta opportuna per la predisposizione dei piani.

5.1.2 MODELLO DI INTERVENTO

Si tratta di eventi per i quali è in genere possibile il preannuncio e la risposta del sistema di protezione civile può quindi avvenire attraverso le seguenti fasi successive di attivazione (livelli di allerta).

Attenzione

La fase di attenzione viene attivata dalla Struttura Regionale di Protezione Civile (S.P.C.) previa valutazione e integrazione degli avvisi sul livello di criticità trasmessi, con modalità predefinite, dall'ARPA SIM Centro funzionale quando le previsioni meteo superano valori di soglia prestabiliti. Ove possibile, la S.P.C. fornisce valutazioni sull'estensione territoriale e sulle conseguenze del fenomeno atteso.

Preallarme

La fase di preallarme viene attivata dalla Struttura Regionale di Protezione Civile (S.P.C.) sulla base della stima dei livelli di criticità e della valutazione dei dati relativi alle precipitazioni, alle previsioni meteorologiche ed ai livelli idrometrici forniti dall'ARPA SIM Centro funzionale nonché da eventuali informazioni su elementi di pericolo o dissesto in atto provenienti dal territorio e forniti dai Comuni e/o dalle strutture preposte alle attività di presidio territoriale e alla vigilanza.

Allarme

La fase di allarme viene attivata dalla Struttura Regionale di Protezione Civile (S.P.C.) sulla base della stima dei livelli di criticità e della valutazione dei dati relativi alle precipitazioni, alle previsioni meteorologiche ed ai livelli idrometrici forniti dall'ARPA SIM Centro funzionale, nonché da informazioni sul territorio provenienti dalle strutture preposte alla vigilanza, cioè alle attività di presidio territoriale, relative ad elementi di pericolo e dissesto in atto.

Ruoli, compiti ed attività degli organismi di protezione civile

Struttura Regionale di Protezione Civile (S.P.C.)

Attenzione

- Comunica l'avvenuta attivazione della fase di attenzione ed i relativi aggiornamenti ai soggetti indicati nella Tabella A e ne informa l'Assessore regionale delegato.

Tabella **A**

Elenco dei destinatari delle comunicazioni di attivazione e di cessazione delle fasi operative (livelli di allerta)

| |
|--|
| |
|--|

Dipartimento della Protezione Civile

ARPA SIM Centro funzionale

AIPO^(*), S.T.B.^(*), S.G.S.S., Consorzi di Bonifica^(*)

Prefetture^(*) - Uffici Territoriali del Governo

Province^(*)

Direzione regionale VV. F.

Coordinamento provinciale del volontario di protezione civile^(*)

Coordinatore regionale C.F.S.

Capitanerie di Porto^(*)

Registro Italiano Dighe (RID) ^(*)

Comuni ^(*) per il tramite delle prefetture - Uffici Territoriali del Governo

^(*) Territorialmente interessati

- Provvede al costante aggiornamento della valutazione in base ai nuovi dati trasmessi dall'ARPA SIM Centro funzionale.
- Attiva la propria reperibilità e quella del C.E.R.P.I.C. - CAPI; attiva il Centro Operativo Regionale in servizio h 24 al superamento di valori prefissati di precipitazioni meteorologiche reali e sulla base di valutazioni meteorologiche aggiornate e ne dà comunicazione all'ARPA SIM Centro funzionale, AIPO, S.T.B., Province e Consorzi interessati che gestiscono reti di monitoraggio.
- Comunica l'eventuale cessazione della fase di attenzione.

Preallarme

- Comunica l'avvenuta attivazione della fase di preallarme ai soggetti indicati nella tabella **A** e ne informa l'Assessore regionale delegato.
- Provvede al costante aggiornamento delle valutazioni sulla base dei dati pluviometrici ed idrometrici trasmessi anche dall'ARPA SIM Centro funzionale, e delle informazioni provenienti dal territorio.
- Attiva il servizio h 24 del Centro Operativo Regionale.
- Si mantiene in costante collegamento con gli enti e le strutture preposte alla vigilanza.
- Tiene costantemente informati sull'evolversi della situazione meteorologica, pluviometrica ed idrometrica, i soggetti elencati nella tabella A.

- Allerta i Servizi tecnici regionali interessati all'attività di presidio territoriale (S.T.B. e S.G.S.S.) anche al fine della loro confluenza nel C.C.S. e, a ragion veduta, nei C.O.M.; allerta le altre strutture regionali interessate al concorso e le organizzazioni di volontariato.
- Attiva, se del caso, la Commissione Regionale Grandi Rischi idrogeologici.
- Valuta, in relazione all'evoluzione delle precipitazioni, dei dati idrometrici e delle previsioni meteorologiche e sulla base delle informazioni provenienti dal territorio, sentiti i Prefetti, le Province ed i Sindaci, l'avvio di attività propedeutiche alla gestione dell'emergenza.
- Richiede ai Prefetti di allertare gli Enti gestori di dighe e di dare disposizioni sulle misure da attivare in caso di passaggio alla fase di allarme.
- Dichiarata e comunica la cessazione della fase di preallarme sulla base dei dati idrometrici, pluviometrici, delle previsioni meteorologiche e delle informazioni provenienti dal territorio.

Allarme

- Comunica l'avvenuta attivazione della fase di allarme ai soggetti indicati in Tabella **A** e ne informa l'Assessore regionale delegato.
- Tiene costantemente informati i soggetti della Tabella **A** sull'evolversi della situazione meteorologica, pluviometrica ed idrometrica e delle informazioni sul territorio trasmesse dagli Enti e strutture preposte al presidio territoriale ed alla vigilanza.
- Mantiene, anche attraverso i rappresentanti dei servizi regionali, contatti costanti con i C.C.S. ed i C.O.M;.
- Adotta le misure di competenza regionale previste nei piani di emergenza.
- Attiva gli interventi per la valutazione dei danni
- Informa i Prefetti sulle disposizioni agli Enti gestori di dighe.
- Dichiarata e comunica la cessazione della fase di allarme sulla base dei dati pluviometrici e idrometrici, delle previsioni meteorologiche e delle informazioni provenienti dal territorio.
- A ragion veduta dispone l'attivazione e l'invio della Colonna Mobile Integrata.

ARPA SIM CENTRO FUNZIONALE

Attenzione

- Ricevuta dalla S.P.C. la comunicazione dell'avvenuta attivazione della fase di attenzione, attiva il servizio di reperibilità che si trasforma in servizio h 24 al superamento dei valori di precipitazioni reali prefissati e sulla base di valutazioni meteorologiche e idrologiche aggiornate. Il servizio h 24 deve comunque iniziare al momento dell'attivazione del Centro Operativo Regionale di protezione civile.

- Trasmette almeno ogni 12 ore alla S.P.C. l'aggiornamento delle previsioni meteorologiche e, attivato il servizio h 24, ogni ora, dei i dati pluviometrici, idrometrici e di "now-casting" (valutazione del livello di criticità).

Preallarme e allarme

- Mantiene il servizio h 24 e aggiorna con continuità e trasmette a ragion veduta alla S.P.C. i dati pluviometrici, idrometrici, di "now-casting" e, con la frequenza più ravvicinata possibile, le previsioni meteorologiche.

Enti e strutture preposte alla vigilanza E AL PRESIDIO TERRITORIALE

(AIPO, S.T.b., Consorzi di Bonifica)

Attenzione

- Ricevuta dalla S.P.C. la comunicazione dell'avvenuta attivazione della fase di attenzione, i Responsabili delle strutture a ragion veduta, attivano il servizio di reperibilità che si trasforma in servizio h 24 in contemporanea con l'attivazione del Centro Operativo regionale di protezione civile.
- Allertano i propri tecnici per interventi di vigilanza e di presidio nei punti di crisi.
- Attivato il servizio h 24, trasmettono con continuità ad ARPA SIM e alla S.P.C. i dati idrometrici e ogni eventuale informazione e valutazione sulle condizioni del territorio.

Preallarme

- A ragion veduta attivano il servizio h 24, se non già avvenuto nella fase di attenzione.
- Comunicano alla S.P.C. e ai C.C.S. territorialmente competenti, con continuità, i dati idrometrici relativi ai bacini di competenza e le relative valutazioni.
- Dispongono la partecipazione alle riunioni dei C.C.S. di propri funzionari anche in rappresentanza della S.P.C..
- Attivano il servizio di vigilanza e di presidio territoriale con particolare riferimento ai punti critici e segnalano immediatamente alla S.P.C. e ai C.C.S. territorialmente competenti ogni eventuale pericolo incombente.
- Forniscono alla S.P.C. specifiche proposte sulle operazioni da eseguire nelle dighe e negli invasi che insistono nei bacini di competenza, in relazione allo stato dei fiumi.
- Ove necessario, chiedono alla provincia di attivare l'intervento del coordinamento provinciale del volontariato di protezione civile ai fini del concorso all'attività di presidio e ne danno comunicazione alla S.P.C..

Allarme

- Mantengono il servizio h 24 e aggiornano continuamente la S.P.C. e i C.C.S. interessati, sull'evoluzione della situazione idrometrica e del territorio vigilato.
- Garantiscono il servizio di piena e la vigilanza nei punti critici dei corsi d'acqua e dei versanti, mantenendone costantemente informato la S.P.C. e i C.C.S..
- Provvedono , d'intesa con la S.P.C., ad attuare interventi urgenti per la rimozione di pericoli incombenti e di riduzione del rischio.
- Forniscono ai C.C.S. e, a ragion veduta ai C.O.M., ogni assistenza tecnica.

PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO

Attenzione

- Ricevuta comunicazione dalla S.P.C. dell'avvenuta attivazione della fase di attenzione, ne informano i Sindaci dei Comuni interessati e le Comunità Montane e verificano con i Comuni le procedure e i collegamenti.
- Comunicano l'avvenuta attivazione della fase di attenzione alle autorità e alle strutture operative che fanno parte del C.C.S. e ne verificano la reperibilità.
- Mantengono informato la S.P.C..

Preallarme

- Ricevuta comunicazione dell'avvenuta attivazione della fase di preallarme, convocano immediatamente il C.C.S. in composizione ristretta (funzione 1, V.V. F., Forze dell'ordine, rappresentante S.T.B., Provincia) riservandosi di convocare i rappresentanti dei rimanenti Enti, che devono assicurare la pronta reperibilità, in caso di evoluzione negativa degli eventi in atto.
- Convocano i C.O.M., anch'essi nella stessa composizione ristretta e con la partecipazione dei Comuni (affidandone di norma il coordinamento al Sindaco del Comune principale) verificano l'attivazione dei C.O.C.
- Dispongono, in coordinamento con le Province, i C.O.M. e i C.O.C., l'allertamento delle strutture operative e verificano l'attivazione degli interventi di preparazione all'emergenza previsti nel piano provinciale e nei singoli piani comunali.
- Allertano gli Enti gestori di dighe e danno disposizioni sulle misure da attivare in caso di passaggio alla fase di allarme, sulla base delle informazioni e dati forniti dalla S.P.C..
- Informano la S.P.C. circa l'insorgenza di eventuali difficoltà o problemi che richiedano interventi da parte delle strutture regionali.

Allarme

- Ricevuta comunicazione dell'avvenuta attivazione della fase di allarme, convocano il C.C.S. e i C.O.M. in composizione completa e verificano che siano attivati gli interventi di soccorso necessari.

- Verificano che i Sindaci abbiano attivato i C.O.C. e le azioni previste nei piani comunali di emergenza.
- Adottano ogni misura ulteriore, eventualmente necessaria, atta a garantire l'efficacia degli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione e dispongono se del caso idonee misure integrative.
- Informano la S.P.C. circa l'insorgenza di eventuali difficoltà e problemi che richiedano interventi da parte delle strutture regionali.

PROVINCE

Collaborano con il Prefetto ed i Sindaci per l'attivazione degli interventi previsti nel piano provinciale di emergenza.

Attenzione

- Attivano la reperibilità dei propri servizi di protezione civile.
- All'attivazione del Centro Operativo regionale di protezione civile, le Province che mantengono stazioni di monitoraggio idro-pluviometrico attivano il servizio h 24 e trasmettono con continuità i dati ad ARPA SIM e alla S.P.C..
- Allertano le proprie strutture tecniche di vigilanza e presidio sulla rete stradale e sul territorio.

Preallarme

- Confluiscono nel C.C.S. e concorrono alle decisioni e azioni.
- Attivano a ragion veduta il servizio h 24 da parte delle strutture tecniche e di protezione civile.
- Concorrono all'attività di presidio assicurando la vigilanza della rete stradale e del territorio segnalando ogni problema alla S.P.C., C.C.S. e C.O.M.
- Ricevuta dalle strutture preposte alla vigilanza la richiesta di concorso da parte del volontariato di protezione civile per attività di presidio attivano in tal senso il coordinamento provinciale del volontariato.

Allarme

- Partecipano all'attività dei C.C.S. e concorrono agli interventi per l'assistenza alle popolazioni.
- Mantengono la vigilanza sulla rete stradale e sul territorio ed attuano gli interventi di urgenza nei settori di competenza.
- Concorrono, con il coordinamento della S.P.C., all'attività per il censimento dei danni, in corso d'evento e nella fase post evento.

SINDACI

Attenzione

- Ricevuta dal Prefetto l'informazione dell'avvenuta attivazione della fase di attenzione, verificano la reperibilità dei propri funzionari da far confluire nel C.O.M. o nel C.O.C.
- Se il piano provinciale prevede l'attivazione di un C.O.M., informano i rappresentanti delle strutture confluenti verificandone la reperibilità.
- Allertano le strutture tecniche e di polizia urbana del Comune, anche al fine del concorso all'attività di presidio territoriale.

Preallarme

- Ricevuta dal prefetto l'informazione dell'avvenuta attivazione della fase di preallarme, se necessario attivano il C.O.C. e partecipano all'attività del C.O.M. se convocato.
- Avvisano i responsabili delle altre funzioni di supporto del C.O.C. e ne verificano la reperibilità.
- Attivano, a ragion veduta, altre procedure previste nel Piano Comunale o ritenute utili per la sicurezza, allertando in particolare le strutture operative e il volontariato coinvolto nell'attività di soccorso .
- Informano C.O.M. e C.C.S su eventuali problemi insorti sul territorio.

Allarme

- Ricevuta dal Prefetto l'informazione dell'avvenuta attivazione della fase di allarme, dispongono, attraverso il C.O.M. o il C.O.C., convocati al completo, l'invio:
 - Delle squadre a presidio delle vie di deflusso
 - Di volontari nelle aree di attesa
 - Di uomini e mezzi presso le aree di ricovero o i centri di accoglienza della popolazione
 - Di uomini e mezzi per l'informazione alla popolazione
- Dispongono l'allontanamento della popolazione dalle aree a rischio secondo le modalità previste dalla pianificazione comunale di emergenza.
- Coordinano tutte le operazioni di soccorso tramite le funzioni di supporto secondo quanto previsto dal piano, utilizzando anche il volontariato di protezione civile.
- Assumono tutte le iniziative atte alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
- Predispongono uomini e mezzi per la comunicazione alla popolazione del cessato allarme.
- Dalle prime manifestazioni dell'evento il Sindaco assicura un flusso continuo di informazioni verso la S.P.C. e C.C.S.

COMUNITA' MONTANEAttenzione

- Ricevuta la comunicazione dalle prefetture - UTG della avvenuta attivazione della fase di attenzione attivano le misure previste nei piani comunali o intercomunali se delegate dai comuni.
- Allertano i propri tecnici per concorrere all'attività di presidio territoriale e di vigilanza.
- Trasmettono ogni eventuale informazione e valutazione sulle condizioni del territorio alla S.P.C. ed a STB competente.

Preallarme

- Ricevuta la comunicazione dalle Prefetture - UTG della avvenuta attivazione della fase di preallarme attivano le misure previste nei piani comunali o intercomunali se delegate dai comuni e partecipano all'attività dei C.O.M..
- Coadiuvano gli Enti preposti, per l'attività di presidio territoriale e di vigilanza.
- Trasmettono con continuità informazioni e valutazioni sulle condizioni del territorio alla S.P.C. ed a STB competente.

Allarme

- Ricevuta la comunicazione dalle Prefetture - UTG della avvenuta attivazione della fase di allarme attivano le misure previste nei piani comunali o intercomunali se delegate dai comuni e partecipano all'attività dei C.O.M..
- Concorrono all'attività di censimento dei danni, in corso d'evento e nella fase post evento.
- Trasmettono con continuità informazioni e valutazioni sulle condizioni del territorio alla S.P.C. ed a STB competente.
- Concorrono con i Sindaci per l'attivazione di tutte le iniziative atte alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCOAttenzione

- Ricevuta dalla Struttura Regionale di Protezione Civile la comunicazione dell'avvenuta attivazione della fase di attenzione, ne informa i Comandi provinciali interessati e dispone che vengano allertati tutti i distaccamenti.

Preallarme

- Confluisce nei C.C.S. e, ove previsto, nei C.O.M. e nei C.O.C.;
- Allerta i Comandi provinciali per predisporre le operazioni di partenza delle Sezioni Operative previste nel piano particolare.

Allarme

- Dispone l'invio delle squadre disponibili sul territorio e ne coordina l'impiego nell'attività di soccorso tecnico urgente;
- In caso di necessità, richiede alle competenti strutture del Ministero dell'Interno, l'invio di colonne mobili dei VV.F. da altre regioni;
- Segnala al prefetto e alla Struttura Regionale di Protezione Civile ogni problema o difficoltà, con particolare riferimento ad eventuali situazioni di pericolo imminente.

COORDINAMENTO REGIONALE CORPO FORESTALE DELLO STATOAttenzione

- Ricevuta dalla Struttura Regionale di Protezione Civile la comunicazione dell'avvenuta attivazione della fase di attenzione, ne informa i Coordinamenti provinciali interessati e dispone che vengano allertati i comandi stazione.

Preallarme

- Confluisce nei C.C.S. e, ove previsto, nei C.O.M. e nei C.O.C.;
- Dispone d'intesa con le amministrazioni locali e con il servizio tecnico di bacino che il proprio personale concorra al servizio di vigilanza e sopralluoghi dei tratti critici della rete fluviale di bonifica e dei versanti (attività di presidio territoriale);

Allarme

Dispone affinché i coordinamenti ed i comandi assicurino la vigilanza ed i sopralluoghi in coordinamento con i servizi tecnici di bacino

CAPITANERIA DI PORTOAttenzione

Ricevuta dalla Struttura Regionale di Protezione Civile la comunicazione dell'avvenuta attivazione della fase di attenzione ne informa le proprie strutture operative.

Preallarme

Dispone il servizio di vigilanza nei tratti critici della costa e ne riferisce ai C.C.S. di competenza.

Allarme

Coordina il servizio di vigilanza ed attua gli interventi di soccorso di propria competenza informandone il C.O.R. e il C.C.S..

COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Attenzione

- Ricevuta comunicazione dell'attivazione della fase di attenzione informa i referenti delle squadre specialistiche.

Preallarme

- Ricevuta comunicazione dell'attivazione della fase di preallarme predispone le azioni necessarie a garantire l'intervento delle squadre specialistiche, coadiuvando le strutture preposte, per il presidio territoriale e la vigilanza.

Allarme

Ricevuta comunicazione dell'attivazione della fase di allarme garantisce, con squadre specializzate il concorso operativo alle strutture istituzionali preposte agli interventi.

2.

3. RISCHIO SISMICO

I terremoti sono fenomeni che si verificano senza possibilità di preannuncio e pertanto il piano di emergenza riguarderà solo la fase di allarme per interventi post-evento, con magnitudo superiore a 4.

1. SCENARIO DI EVENTO

Un primo scenario di evento verrà fornito dalla Struttura Regionale di Protezione Civile e predisposto in collaborazione con l'ufficio Servizio Sismico Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile (USSN) e con il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione (S.G.S.S.) Lo scenario è costruito sulla base delle mappe di pericolosità sismica e sui dati relativi alla vulnerabilità dell'edificato e verrà aggiornato man mano che miglioreranno queste conoscenze. Lo scenario fornisce la descrizione a livello comunale del danno probabile atteso in caso di eventi sismici con diversa probabilità di accadimento. Verranno fornite anche indicazioni sulle informazioni da raccogliere a livello comunale per elaborare uno scenario più approfondito.

2. MODELLO DI INTERVENTO

Ruoli, compiti ed attività degli organismi di protezione civile

Struttura Regionale di Protezione Civile (S.P.C.)

- Avvenuto l'evento, la S.P.C. raccoglie immediatamente i dati sulle caratteristiche della scossa (coordinate epicentrali, magnitudo, durata, profondità) dall'I.N.G.V. e quelli accelerometrici dall' U.S.S.N. D'intesa con quest'ultimo e con la collaborazione del S.G.S.S. elabora la proiezione del danno possibile. Trasmette queste informazioni ai soggetti elencati nella Tabella B e ne informa l'Assessore delegato.
- Mantiene contatti con i prefetti, i sindaci, i VV.F. e le stazioni dei Carabinieri.
- Per magnitudo superiori a 4, e se dalle prime informazioni provenienti dal territorio emergono segnalazioni di crolli o comunque di danni diffusi:
-
- Attiva il Centro Operativo Regionale in servizio h 24 e il CERPIC-CAPI;
- Dispone che vengano immediatamente inviate nelle zone colpite le squadre del Nucleo Regionale di Valutazione per il censimento dell'agibilità degli edifici e se necessario per la verifica d'idoneità delle aree di emergenza coordinate dal S.G.S.S.;
- Verifica con il Prefetto l'avvenuta attivazione di C.C.S. e C.O.M. e mantiene con essi contatti costanti, anche attraverso i rappresentanti dei Servizi Regionali;
- Verifica con il Sindaco l'attivazione del C.O.C.;

Tabella B

Elenco dei destinatari delle comunicazioni di evento sismico

Dipartimento Protezione Civile

S.T.B. (*)

S.G.S.S.

Prefetture (*) - Uffici Territoriali del Governo

Province (*)

Sindaco (*)

Direzione regionale VV.F / Comandi provinciali (*).

Coordinamento provinciale volontariato di Protezione Civile(*)

Coordinatore regionale C.F.S.

(*) territorialmente interessati

- Adotta le misure di competenza regionale previste nei piani di emergenza con particolare riferimento all'assistenza dei senza-tetto;

- Se del caso chiede ai Prefetti che dispongano verifiche da parte degli Enti gestori di dighe e degli Enti titolari di infrastrutture primarie (ponti, gallerie, strade, reti di servizi principali) e controlli sugli impianti industriali a rischio di incidente rilevante;
- Dispone verifiche sulla stabilità dei versanti nei punti critici;
- Attiva gli interventi per la valutazione dei danni.

Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione S.G.S.S.

- Su richiesta della Struttura Regionale di Protezione Civile, dispone l'invio immediato nelle zone colpite delle squadre tecniche per il censimento dell'agibilità degli edifici, ne coordina l'attività in raccordo con C.O.M. e C.O.C. e trasmette i risultati alla S.P.C. e ai C.C.S.;
- Trasmette alla S.P.C. e ai C.C.S. ogni informazione tecnico-scientifica in suo possesso utile alla gestione della crisi;
- Assicura con propri rappresentanti o con componenti del Nucleo tecnico di valutazione o con funzionari del Servizio Tecnico di Bacino, il supporto alla funzione tecnico-scientifica nel C.O.R. nei C.C.S. e nei C.O.M..

Enti e strutture preposte alla vigilanza (AIPO, S.T.b., Consorzi di Bonifica)

- Dispongono interventi di controllo sui punti critici dei versanti, anche su richiesta della S.P.C. o segnalazione degli Enti territoriali;
- In caso di problemi in atto svolgono le funzioni previste nella fase di allarme nelle procedure di attivazione per il rischio idrogeologico.

Prefetture - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO

- Ricevuta comunicazione dell'evento, per magnitudo superiore a 4 e se dalle prime informazioni dal territorio emergono segnalazioni di crolli o comunque di danni diffusi:
- Convocano i C.C.S. e i C.O.M. e dispongono gli interventi di soccorso necessari;
- Verificano, l'attivazione dei C.O.C.
- Verificano attraverso C.C.S., C.O.M. e C.O.C. l'efficacia degli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione;
- Dispongono interventi di controllo da parte degli Enti gestori di dighe, ponti, gallerie, strade, reti di servizio e di impianti industriali a rischio rilevante.
- Informano la S.P.C. circa l'insorgenza di eventuali difficoltà o problemi che richiedano interventi da parte delle strutture regionali.

Province

- Partecipano all'attività del C.C.S. e concorrono agli interventi per l'assistenza alle popolazioni,
- Dispongono interventi di controllo sulle infrastrutture di loro proprietà o vigilate, con particolare riferimento alle opere stradali ed attivano i conseguenti interventi urgenti;
- Concorrono, con il coordinamento della S.P.C., all'attività per il censimento dei danni.

Sindaci

- Assicurano la prima assistenza alla popolazione colpita, anche ricorrendo al coordinamento provinciale di volontariato di Protezione Civile. In particolare dispongono, attraverso il C.O.C. o il C.O.M., in relazione alla gravità dell'evento ed ai risultati dei censimenti di agibilità degli edifici:
- l'invio di volontari nelle aree di attesa;
- l'invio di uomini e mezzi presso le aree di ricovero o i centri di accoglienza della popolazione
- Coordinano tutte le operazioni di soccorso tramite le funzioni di supporto del C.O.M. o del C.O.C.; utilizzando anche il volontariato di Protezione Civile;
- Assumono tutte le iniziative atte alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità.
- Il Sindaco assicura un flusso continuo di informazioni verso la S.P.C. - C.O.R. e C.C.S.
- Assicura per il tramite dell'Ufficio Tecnico il supporto all'attività di censimento e verifiche di agibilità.

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

- I Comandanti provinciali interessati dispongono l'invio delle squadre disponibili sul territorio e ne coordinano tutte le attività connesse al soccorso tecnico urgente, se del caso, richiedano alla S.P.C. l'invio a supporto di squadre di volontari di Protezione Civile;
- In caso di necessità la Direzione Regionale dispone l'invio di squadre da altri Comandi Provinciali, richiede alle competenti strutture del Ministero dell'Interno, l'invio di colonne mobili dei VV.F. da altre regioni;
- Segnala al prefetto e alla S.P.C. ogni problema o esigenza, con particolare riferimento ad eventuali situazioni di pericolo imminente.

Coordinamento provinciale del volontariato di Protezione Civile

Ricevuta dalla S.P.C. la segnalazione di evento avvenuto, dispone la mobilità immediata di volontari e mezzi e l'invio di squadre su richiesta del prefetto,

dei sindaci e dei VV.F., previa autorizzazione della S.P.C. relativamente al coordinamento logistico ed alle autorizzazioni di legge.

Coordinamento regionale Corpo Forestale dello Stato

Oltre agli interventi richiesti dal prefetto nell'ambito del C.C.S., dispone in coordinamento con i servizi tecnici di bacino, e il S.G.S.S. sopralluoghi ed interventi di controllo e vigilanza sui punti critici dei versanti.

3.

4. RISCHIO INCENDI BOSCHIVI

La superficie forestale della Regione Emilia-Romagna, che si estende per 518.000, ettari è esposta, nel periodo secco, al pericolo degli incendi. A questa superficie, costituita da dominanti querceti misti e subordinati faggete, querceti xerofili, latifoglie e conifere, prevalentemente cedui, debbono aggiungersi altre vaste superfici di praterie pascoli ed incolti arbustivi, oltre che di colture di cereali, anch'esse soggette ad incendi, per cui circa un milione di ettari, cioè metà dell'intera superficie regionale, è esposta al pericolo di incendi nei periodi di scarsa piovosità ed alta ventosità. La superficie media annua percorsa dal fuoco negli ultimi venti anni è stata circa 730 ettari, con forti oscillazioni (massimo 1500 ettari nel 1998). I periodi più soggetti agli incendi sono quello tardo invernale (febbraio-aprile) e quello estivo (giugno-settembre). Le cause degli incendi sono da imputare pressochè totalmente all'azione dell'uomo, sia colposa che dolosa.

5.3.1. Scenari di evento

Le zone più esposte al pericolo incendio, valutate in base al tipo di vegetazione, l'esposizione del versante, l'altitudine sul livello del mare, sono già state individuate a livello sia provinciale che comunale, nell'ambito del Piano Regionale di protezione civile delle foreste contro gli incendi 1999-2003 approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1318 del 22 dicembre 1999.

Nello stesso Piano sono stati anche indicati il livello di vulnerabilità, valutato sulla base della frequenza di accadimento e sulla localizzazione territoriale degli incendi degli ultimi anni. Dall'incrocio della mappa di pericolosità con quella di vulnerabilità sono state ricavate le mappe di rischio degli incendi boschivi su base comunale. Questi documenti, insieme con i dati meteo-climatici che indicano i momenti favorevoli per lo sviluppo degli incendi, rappresentano lo scenario di riferimento per la pianificazione d'emergenza che riguarda gli interventi di contrasto, di contenimento e di spegnimento degli incendi.

Di importanza fondamentale sono comunque le attività di prevenzione, anch'esse indicate nel sopracitato Piano Regionale, e quelle di divulgazione e propaganda.

Le analisi di criticità sviluppate nell'ambito dei programmi provinciali di previsione e prevenzione costituiscono documento di riferimento per la definizione degli scenari.

5.3.2. Modello d'intervento

Gli interventi di lotta diretta contro gli incendi boschivi comprendono:

- Attività di vigilanza e avvistamento avente lo scopo di una tempestiva segnalazione dell'insorgere dell'incendio;
- Spegnimento per azione diretta a terra;
- Controllo della propagazione del fuoco;
- Intervento con mezzi aerei;
- Bonifica

Queste attività sono assicurate, dal Corpo Forestale dello Stato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dai volontari di Protezione Civile appositamente formati ed equipaggiati, anche in base a specifiche convenzioni, stipulate tra la Regione Emilia Romagna Struttura Regionale di Protezione Civile, il Corpo Forestale dello Stato, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed i coordinamenti provinciali di volontariato di Protezione Civile, che garantiscono il coordinamento interforze.

L'intervento è articolato in fasi successive, che servono a scandire temporalmente il crescere del livello di attenzione e di impiego degli strumenti e delle risorse umane e finanziarie che vengono messi in campo.

Si distinguono:

- Un periodo ordinario (durante il quale la pericolosità di incendi è limitata o inesistente);
- Un periodo di intervento (durante il quale la pericolosità di incendi boschivi è alta).

Nel periodo ordinario vengono effettuate, nell'ambito dei compiti istituzionali dei vari Enti e strutture tecniche, le normali attività di studio e sorveglianza del territorio nonché l'osservazione e la previsione delle condizioni metereologiche. La conoscenza e il monitoraggio dell'ambiente sono il presupposto per una pianificazione antincendio concreta e per una preparazione degli interventi mirata.

Nel periodo di intervento si attivano fasi di operatività crescente, proporzionata agli aspetti previsionali, articolate nell'ambito delle seguenti fasi:

- Fase di attenzione (indicativamente da febbraio ad aprile e da giugno a settembre);
- Fase di preallarme (dichiarazione di stato di grave pericolosità);
- Fase di allarme (segnalazione di avvistamento incendio);
- Fase di spegnimento e bonifica (estinzione dell'incendio).

E' necessario ribadire che le strutture operative, considerata la natura del rischio incendi boschivi e le tipologie di innesco più frequenti, devono essere pronte ad attivare la fase di allarme per interventi di spegnimento in qualsiasi periodo dell'anno.

Ruoli, compiti ed attività degli organismi di protezione civile**Struttura Regionale di Protezione Civile (S.P.C.)**Attenzione e preallarme

- Sulla base delle segnalazioni del Corpo Forestale dello Stato e dell'ARPA SIM Centro funzionale comunica l'avvenuta attivazione della fase di attenzione e di quella di preallarme ed i relativi aggiornamenti ai soggetti indicati nella tabella **C** e ne informa l'Assessore delegato.

Tabella C

Elenco dei destinatari delle comunicazioni di attivazione (e di cessazione) delle fasi operative relative agli incendi boschivi

Dipartimento Protezione Civile - Ufficio Rischio Incendi Boschivi

Coordinatore regionale C.F.S.

Direzione regionale VV.F e Comandi Provinciali (*)

Coordinamento provinciale volontariato di protezione civile (*)

Prefetture (*) - Uffici Territoriali del Governo

Province (*)

Sindaco (*)

Presidente della Comunità Montana (*)

ARPA SIM Centro funzionale

(*) territorialmente interessati

- In caso di preallarme dispone l'attivazione in servizio h 12 (con reperibilità h 24) della sala operativa unificata permanente (S.O.U.P.) con la presenza di funzionari della Struttura Regionale di Protezione Civile, del CFS, VV.F e di volontari di protezione civile.

Allarme e spegnimento

- Ricevuta la segnalazione di avvistamento incendio comunica l'attivazione della fase di allarme ai soggetti della tabella C.
- Assicura, attraverso la sala operativa unificata, il coordinamento delle attività di spegnimento degli incendi, valutando le segnalazioni provenienti dal territorio, anche alla luce delle condizioni meteo; controlla che vi sia adeguata risposta da parte delle strutture operative, anche garantendo, ove necessario, il concorso di squadre da altre province;
- Provvede, su proposta del CFS, a richiedere il concorso di mezzi aerei al DPC-COAU;
- Nel caso di incendio duraturo e di vasta estensione che minacci zone abitate chiede al Prefetto l'attivazione delle opportune strutture di

coordinamento dei soccorsi.

ARPA SIM CENTRO FUNZIONALE

- l'ARPA SIM Centro funzionale fornisce con continuità alla Struttura Regionale di Protezione Civile informazioni climatologiche e meteorologiche (previsionali ed osservate) sullo stato dei parametri che concorrono alla definizione dell'indice di pericolo meteorologico incendi boschivi come definito nel Piano Regionale di Protezione delle Foreste contro gli incendi 1999-2003.

CORPO FORESTALE DELLO STATO

Attenzione e preallarme

- Comunica alla Struttura Regionale di Protezione Civile i dati sulle condizioni del territorio utili, insieme con quelli meteorologici dell'ARPA SIM Centro funzionale, ai fini dell'attivazione della fase di attenzione. Richiede, se del caso l'attivazione della fase di preallarme (stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi).
- Intensifica l'attività di sorveglianza e di avvistamento antincendi, avvalendosi anche del concorso dei VV.F e del volontariato.
- Verifica l'efficienza dei mezzi, delle strutture, dei sistemi di comunicazione e la disponibilità del personale.
- Assicura la presenza di proprio personale nella S.O.U.P..

Allarme e spegnimento

- Assicura, attraverso il C.O.P. il coordinamento a livello provinciale degli interventi di spegnimento, avvalendosi del proprio personale, di quello dei VV.F e del volontariato e ne assume la direzione.
- Ricevuta la segnalazione di incendio informa tempestivamente il Comando dei VV.F..
- Assicura la costante informazione al Prefetto e al Sindaco interessato.
- Assicura i contatti con la sala operativa unificata, richiedendo, se del caso, il concorso di forze operative da altre province e l'invio di mezzi aerei per lo spegnimento, al Dipartimento della Protezione Civile.
- Bonifica: assicurare gli interventi di bonifica delle aree percorse dal fuoco e comunica la cessazione dello stato di allarme alla sala operativa unificata, prefettura - UTG e sindaci interessati.

VIGILI DEL FUOCO

Attenzione e preallarme

- Assicura la presenza del proprio personale nella Sala Operativa Unificata;
- In aggiunta all'attività ordinaria espletata dai distaccamenti sul territorio, attiva in ogni provincia apposite squadre A.I.B. in servizio h

12 sulla base delle convenzione con la Regione-S.P.C..

Allarme e spegnimento

- Ricevuta la segnalazione di avvistamento incendio, assicura, tramite il proprio nucleo elicotteri, anche in collaborazione con il CFS, interventi di monitoraggio e valutazione;
- Ricevuta la segnalazione di avvistamento incendio informa tempestivamente il C.F.S..
- Concorre all'attività di spegnimento in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato ed il Volontariato e ne assume il coordinamento se l'incendio minaccia zone abitate o infrastrutture.

PROVINCE

Attenzione e preallarme

- Nella fase di attenzione attiva il Servizio di vigilanza ed avvistamento antincendio, in coordinamento con i Comuni e in accordo con il CFS, mediante l'impiego del volontariato preventivamente addestrato ed equipaggiato;
- Nella fase di preallarme attiva il Centro Operativo Provinciale (COP) con le modalità di cui al piano di emergenza, rafforza il servizio avvistamento incendi e si assicura della pronta disponibilità di squadre di volontari per interventi A.I.B.

Allarme e spegnimento

- Assicura, attraverso il COP, il concorso del coordinamento provinciale del volontariato di protezione civile, in coordinamento con i Comuni, il CFS e VVF, e vigila sull'efficacia operativa degli interventi.

COMUNE E/O COMUNITA' MONTANA

Attenzione e preallarme

- Concorre all'attività di vigilanza e di avvistamento antincendio, in raccordo con il CFS e la Provincia, mediante l'impiego del volontariato comunale;
- Provvede ad informare la popolazione invitandola ad evitare comportamenti che possono provocare incendi.

Allarme e spegnimento

- Mette a disposizione del CFS il volontariato comunale specializzato e, se richiesto dal CFS e dalla Provincia, mezzi e personale tecnico del comune e della comunità montana.

SINDACI

Attenzione e preallarme

- Il Sindaco ricevuta la comunicazione dell'attivazione della fase di attenzione e di preallarme dispone opportune misure di prevenzione e salvaguardia di competenza informandone la provincia.

Allarme e spegnimento

- Fornisce alle forze impegnate nello spegnimento e successiva bonifica ogni possibile supporto.
- Sulla base delle indicazioni del coordinatore delle operazioni di spegnimento se necessario ordina e coordina le operazioni di evacuazione della popolazione e dispone le misure di prima assistenza

PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO

La Prefettura - UTG è mantenuta costantemente informata dalla sala operativa unificata sull'eventuale insorgenza e propagazione di incendi boschivi;

- Su richiesta della S.P.C. e in caso di incendi, per durata ed estensione, che potrebbero rappresentare un pericolo per i centri abitati attiva le opportune strutture di coordinamento dei soccorsi.
- Attiva gli interventi delle Forze dell'ordine per l'assistenza alla popolazione.

COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Attenzione e preallarme

- Sulla base di quanto previsto dai piani comunali e provinciali coadiuvano le attività di sorveglianza, avvistamento e presidio del territorio.

Allarme e spegnimento

- Su richiesta del coordinatore delle operazioni di spegnimento, previa autorizzazione della SOUP anche ai fini dei benefici dell'art. 9 se richiesti, mette a disposizione le squadre di volontari opportunamente formati ed equipaggiati per coadiuvare le forze impegnate nelle operazioni di spegnimento e le operazioni di bonifica.

5.4 RISCHIO CHIMICO INDUSTRIALE

Gli incidenti industriali (incendi, esplosioni, rilasci) sono eventi tipicamente imprevedibili. Il piano di emergenza riguarderà pertanto solo la fase di allarme per interventi post-evento.

Ai fini della pianificazione di emergenza, negli impianti a rischio di incidente rilevante, si distinguono:

- Piani di Emergenza Interni (PEI)
- Piani di Emergenza Esterni (PEE)

Ai sensi dell'art. 10 comma 1 della L. R. n 26 del 17 dicembre 2003 la

predisposizione dei PEI, con le finalità di cui all'art 11 del D.Lgs.334/1999, per gli stabilimenti di cui all'art 8 del medesimo decreto, è di esclusiva pertinenza del gestore dello stabilimento.

Le Province d'intesa con il Prefetto ed i comuni interessati, sentita l'ARPA e l'AUSL, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L. R. n 26, predispongono i PEE per gli stabilimenti per i quali il gestore è tenuto alla trasmissione del rapporto di sicurezza.

La predisposizione e l'attuazione del PEE di cui alla circolare n.994 del 27 giugno 2000 è di competenza dell'Ufficio Territoriale di Governo che ne cura la predisposizione, d'intesa con la regione e gli enti locali, e ne coordina l'attuazione.

Il PEE contiene in particolare la descrizione dei fenomeni possibili del loro impatto sul territorio, dei pericoli connessi e prevede le misure necessarie per fronteggiare l'emergenza, individuando strutture personale e mezzi e le relative procedure di attivazione.

Per gli stabilimenti non compresi al punto precedente (anche sulla base dei Programmi Provinciali di Previsione e Prevenzione) è facoltà dell'Ente Locale predisporre lo specifico PEE.

1. SCENARIO DI EVENTO

Gli scenari di evento predisposti dal gestore dello stabilimento ai sensi del D.Lgs.334/99 e del D.M. 9/05/2001, nonché l'analisi territoriale condotta nei Programmi Provinciali di Previsione e Prevenzione costituiscono riferimento per la definizione del modello di intervento.

5.4.2 MODELLO DI INTERVENTO

Ruoli, compiti ed attività degli organismi di protezione civile

Struttura Regionale di Protezione Civile (S.P.C.)

- Venuto a conoscenza dell'evento incidentale raccoglie immediatamente le informazioni sulle caratteristiche dell'incidente dai Vigili del Fuoco e dall'ARPA trasmettendoli ai soggetti indicati nella tabella D, e ne informa l'Assessore regionale delegato.
- Fornisce supporto tecnico-scientifico mediante gli strumenti (reti, software e banche dati) disponibili al proprio interno e, se necessario, convocando la Commissione Regionale Grandi Rischi Industriale e Trasporti;
- Mantiene i contatti con i Vigili del Fuoco, ARPA e i soggetti di cui alla tabella D territorialmente interessati;
- Attiva il centro operativo regionale CERPIC-CAPI mettendo a disposizione i mezzi e materiali in dotazione per affrontare l'emergenza.
- Attiva, su autorizzazione dell'assessore regionale delegato, gli interventi urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza anche su richiesta degli Enti territorialmente interessati.

Tabella D

Elenco dei destinatari delle comunicazioni a seguito di incidente industriale

Dipartimento Protezione Civile

Prefetture (*) - Uffici Territoriali del Governo

Sindaci (*)

Province (*)

Capitaneria di Porto (*)

Coordinamento provinciale volontariato di Protezione Civile(*)

(*) territorialmente interessati

Prefetture - Uffici territoriali del governo

- Ricevuta comunicazione dell'evento dal gestore e dai Vigili del Fuoco si assicura che ne siano informati il Sindaco e la Struttura Regionale di Protezione Civile;
- Mantiene i contatti con i Vigili del Fuoco, il Sindaco, la Struttura Regionale di Protezione Civile e i rimanenti soggetti indicati nella tabella D;
- Coordina l'attuazione del PEE previsto dall'art. 10 della L.R. n 26 e dall'art.20 e dalla circolare n.994 del 27 giugno 2000;
- In caso di necessità convoca le strutture di coordinamento soccorsi (C.C.S., C.O.M, C.O.C.)
- Coordina gli interventi delle Forze dell'ordine.

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

- I Comandanti provinciali interessati dispongono l'invio delle squadre disponibili sul territorio e ne coordinano tutte le attività connesse al soccorso tecnico urgente.
- Assumono la direzione e la responsabilità delle operazioni all'interno dello stabilimento coordinandosi con le forze di polizia.
- Avvertono immediatamente la S.P.C., la Prefettura - UTG ed il Sindaco.
- In caso di necessità chiedono alla Direzione Regionale il supporto di squadre provenienti da altri comandi Provinciali.
- Segnalano al Prefetto, alla S.P.C. e ad ARPA SIM Centro funzionale ogni problema o esigenza, con particolare riferimento ad eventuali situazioni di pericolo imminente.

Capitaneria di Porto

Nel caso di evento all'interno dell'area portuale concorre al soccorso tecnico urgente mettendo a disposizione squadre di intervento, mezzi e attrezzature.

Assume il coordinamento degli interventi in caso di emergenza in mare sulla base di quanto previsto dal Piano operativo di pronto intervento locale contro gli inquinamenti marini da idrocarburi e altre sostanze nocive.

ARPA SIM CENTRO FUNZIONALE

Assicura il monitoraggio continuo dei parametri meteorologici di possibile influenza sull'evento, ne valuta l'evoluzione nel tempo e li comunica alla S.P.C..

ARPA - SEZIONI PROVINCIALI

- Svolge funzione di supporto tecnico specialistico per il controllo e la tutela dell'ambiente effettuando, se necessario, prelievi di campioni di aria, acqua e terreno;
- Collabora con Vigili del Fuoco e AUSL Dipartimento di Igiene Pubblica al fine di proporre i provvedimenti più idonei per la salvaguardia della popolazione e dell'ambiente.

Provincia

- Fornisce, se necessario, supporto tecnico-logistico durante la fase di gestione dell'emergenza;
- Vigila sulla proprie rete infrastrutturale e mette a disposizione, in caso di necessità, le proprie strutture tecniche.

Sindaco

- In applicazione del PEE assume il coordinamento delle azioni di soccorso e di assistenza alla popolazione adottando tutti i provvedimenti necessari ad assicurare la pubblica incolumità;
- Cura la diramazione dell'allarme e provvede affinché vengano impartite alla popolazione coinvolta le necessarie istruzioni di comportamento;
- Ove necessario per l'assistenza alla popolazione attiva i gruppi comunali di volontariato e richiede l'intervento del Coordinamento Provinciale del volontariato di protezione civile informandone la S.P.C..

Gestore dello stabilimento

- Attiva il PEI dello stabilimento;
- Avverte i Vigili del Fuoco, il 118, la Prefettura - UTG, Il Sindaco, la Provincia e la Struttura Regionale di Protezione Civile;
- All'arrivo dei Vigili del Fuoco si mette a loro disposizione fornendo tutte le informazioni utili al superamento dell'emergenza.

AUSL Dipartimento di Igiene Pubblica

- Supporta il Sindaco in merito agli aspetti di protezione sanitaria della popolazione fornendo indicazioni su eventuali provvedimenti da adottare.

118

- Provvede alle attività di soccorso sanitario urgente attivando le proprie procedure interne.

Coordinamento Provinciale volontariato di Protezione Civile

- Allerta la propria struttura e se necessario mette a disposizione del Sindaco proprie squadre per interventi di assistenza alla popolazione.